

**l'Altrascuola**  
Speciale rinnovo  
contrattuale  
ed elezioni ENAM

**58**


**21 ottobre 2005: sciopero generale  
contro la finanziaria e lo scippo del  
TFR**



**l'UNICobas c'è**

## S O M M A R I O

- 4/5 **Riparte la stagione dei ricorsi**
- 6/7 **Espero: dov'è la convenienza?**
- 8/15 **Decreto legislativo del 17/10/05  
sul secondo ciclo del sistema educativo**
- 16 **Commento al decreto sul superiore**
- 17 **Elezioni ENAM: lista nazionale**
- 22 **Elezioni ENAM: liste provinciali**
- centro **Inserto "1° Ottobre-l'Altrascuola"**
- 19/21 **Le pagine intercategoriale**
- 25/27 **CCNL 2° biennio economico**
- 27 **Commento al rinnovo contrattuale**
- 28 **Pedagogia libertaria: W. Goodwin**
- 29/32 **Decreto legislativo del 17/10/05  
su formazione all'insegnamento**
- 33 **La pagina della formazione profes-  
sionale**



## ANNO NUOVO VECCHI PROBLEMI !!!!

Si è aperto il nuovo anno scolastico all'insegna dell'incertezza e della preoccupazione; ai vecchi problemi che permangono, se ne aggiungono altri, rendendo la situazione più caotica e indecifrabile. Tra i lavoratori della scuola, oltre al malcontento, i sentimenti più diffusi sono lo sconcerto e lo smarrimento. Se da una parte il MIUR continua imperterrito per la sua strada, a colpi di decreti e di annunci trionfalistici, dall'altra le scuole della Repubblica "navigano a vista", tra una sperimentazione e un'altra, in attesa di un'auspicabile inversione di marcia. La controriforma del primo ciclo è passata sulla carta, ma, in sostanza è stata bloccata, nella fase attuativa, dalle lotte o, almeno, dalle resistenze messe in campo dalla nostra categoria. A fronte degli autogol fatti dallo stesso MIUR, quali una sperimentazione avviata di cui non si è mai diffuso un dato al riguardo, un tutor che non è stato neanche inserito nell'ultimo contratto, un portfolio dello studente che il Garante della Privacy ha sostanzialmente bocciato, c'è da considerare una categoria che ha mostrato di voler mantenere l'unitarietà della classe anche nelle attività facoltative/opzionali, meno di un quarto delle scuole che hanno accettato il tutor e più di un terzo che non ha introdotto il portfolio delle competenze. Per quanto riguarda il decreto sul secondo ciclo la situazione è ancora più critica: le Regioni, avevano espresso chiaramente il loro parere negativo, a metà settembre, concordando col Ministro di rimandare, almeno di un anno, l'avvio

(continua in seconda)



(dalla prima)

della sperimentazione; invece, pochissimi giorni prima della scadenza della delega, sotto la spinta di alcuni esponenti di spicco di Forza Italia (in primo luogo il sottosegretario Valentina Aprea) e di A.N. (nella persona dell'onorevole Valditara), pur mancando tutti i prescritti pareri parlamentari, il ministro, rimangiandosi l'accordo sottoscritto a settembre, ha fatto approvare il decreto al C.d.M. mantenendo l'avvio della sperimentazione della riforma per l'a.s. 2006/07. Ad una Moratti col fiato corto sembra, invece, che vengano in aiuto alcuni esponenti del centro sinistra, che negli ultimi tempi si sono lasciati andare ad alcune dichiarazioni ambigue, se non addirittura spiazzanti.

Silvia Costa, assessore all'Istruzione nel Lazio ed esponente della Margherita, pensa "non sia giusto ricominciare da zero quando si fa una riforma su un corpo vivo e vitale come la scuola", mentre Fiorella Farinelli, responsabile del dipartimento cultura e istruzione della Margherita conferma che non serve azzerare tutto, giudicando quello della Moratti "Un buon progetto che però non è riuscita a realizzare" e che "l'articolazione dell'offerta formativa in due grandi percorsi di pari dignità, quello liceale e quello tecnico-professionale, si pone in continuità con quanto fatto da Berlinguer".

Infine, Andrea Ranieri, responsabile del dipartimento informazione e cultura dei Ds, ha rincarato la dose affermando che: "La logica va rovesciata: prima di parlare di abrogazione, l'Unione faccia le sue proposte e avvii un dibattito".

Tutte affermazioni che si pongono in maniera opposta a ciò che hanno espresso in questi anni, d'opposizione alla Moratti, un gran numero di insegnanti, studenti e famiglie, ed invece sposano pienamente quella linea "tecnocratica" che costituisce il punto di riferimento delle politiche formative in Europa e che ha mosso, negli ultimi anni, sia le scelte dei governi socialdemocratici che le riforme dei governi moderati e di destra in Europa. Un'idea di scuola come adattamento al modello di sviluppo economico, come servizio e peggio ancora come azienda.

In una tale situazione merita particolare attenzione la condizione dei precari. Tenendo conto della Legge Finanziaria che si sta approvando in Parlamento è chiaro che le promesse fatte a suo tempo dal Ministro Moratti sono destinate, purtroppo, a rimanere tali. Intanto, secondo i dati diramati dal MIUR, sono tra 140 e 150 mila i docenti precari che lavorano stabilmente nelle scuole statali. Una cifra più che raddoppiata rispetto all'anno scolastico 1998/99; per il personale ATA, il numero di precari è addirittura sestuplicato rispetto a sei anni fa, giungendo a oltre 74000 unità. Si può, quindi, affermare senza tema di smentita che le nostre previsioni di qualche anno fa, purtroppo, si stanno realizzando: il precariato è divenuto ormai un elemento strutturale del sistema scolastico italiano, in quanto consente consistenti risparmi finanziari allo stato sulle mensilità pagate, ma contemporaneamente significa stipendi bloccati ai livelli iniziali per i lavoratori. Una condizione di inferiorità e debolezza e, cosa altrettanto grave, il carosello di moltissimi docenti in altrettante classi ad ogni inizio d'anno scolastico. A fronte di tale situazione esplosiva il MIUR e l'attuale governo non hanno saputo fare di meglio che emanare il Decreto Legislativo relativo all'art.5 della L.53 (lo si può leggere a pag.24 di questo giornale), nel quale si propone un nuovo sistema di reclutamento degli insegnanti in vigore dal 2008, data in cui, secondo le previsioni ultraottimistiche del Dicastero di Viale Trastevere, dovrebbe essere stata sanata la condizione del precariato storico.

L'inizio del nuovo anno scolastico ci ha portato anche il rinnovo del contratto nazionale della categoria e con esso tanta disinformazione ad opera degli organi di stampa. Lasciando all'intervento specifico interno al giornale il commento più approfondito al contratto, vogliamo solo ricordare a coloro che, con toni trionfalistici, parlano di aumenti medi attorno ai 160 euro, che il contratto appena firmato (a tre mesi dalla fine della vigenza prevista) ha recuperato solo il tasso inflattivo dichiarato dall'ISTAT, erodendo per l'en-

nesima volta le nostre retribuzioni, falcidiate dalle speculazioni venute a seguito dell'introduzione dell'euro. Così, se ci danno un 4% di "aumento" complessivo (il 5% è solo sull'ultimo anno), dal 2002 abbiamo in realtà perso almeno il 46% del potere d'acquisto del salario! Il resto sono soldi per il fondo di istituto che vanno per straordinari e lavoro aggiuntivo, non pensionabile. Una vera "manna" per una categoria che sta sotto, in media, di 500 euro netti rispetto ad un salario portoghese (con francesi, tedeschi, svizzeri e spagnoli è meglio, "per carità di patria", evitare confronti che evidenzerebbero distanze dai 1000 ai 4000 euro). Al danno si aggiunge poi la beffa! Infatti il governo, alle prese con la Finanziaria 2006, ha trovato il modo per contenere il deficit di bilancio per l'anno 2005: basta non pagare per questo anno i contratti (e i relativi arretrati) ai propri dipendenti ottenendo immediatamente la riduzione del deficit di uno 0,3%. Si sono, così, bloccate le intese già raggiunte all'Aran per Scuola, Ministeri e Aziende, che interessano circa 1.300.000 lavoratori, non avviando, da parte della Ragioneria Generale, l'iter che porta alla sottoscrizione definitiva (e quindi al pagamento degli aumenti e di due anni di arretrati), e il gioco è fatto. (continua a pag. 3)



Avvistata una lunga fila di lavoratori della scuola in fuga col malloppo di soldi ricevuto con l'ultimo contratto...

I lavoratori della scuola e di tutti i comparti del settore pubblico si ritrovano, alla scadenza del contratto, senza alcun incremento e con un carovita che li spinge verso le fasce meno abbienti della società, in barba ai proclami dei sindacati concertativi che all'indomani del Patto di maggio avevano prospettato un radioso futuro per le tasche dei lavoratori.

La Legge Finanziaria, attualmente in discussione in Parlamento, non promette nulla di buono. Non solo non stanziava un solo euro per il rinnovo del nostro contratto (scadrà infatti a dicembre), ma recupera il denaro necessario per finanziarsi, con tagli nel settore scuola ed in altri settori fondamentali quali la sanità e gli Enti Locali.

Solo a titolo di esempio ricordiamo che le direzioni scolastiche regionali di Lombardia e Sicilia si vedranno decurtare il bilancio, rispettivamente, di 36 e 29 milioni. Ad essere decurtate saranno, oltre quelle di funzionamento degli uffici (spese telefoniche, di cancelleria e di rappresentanza), le spese per le supplenze brevi, per il cosiddetto "miglioramento dell'offerta formativa", per l'aggiornamento dei docenti e per gli straordinari dei dipendenti.

In quanto al TFR, approvato il pessimo decreto (con le vergogne che noi denunciavamo da soli: in primis il silenzio-assenso), è stato disposto il rinvio della stabilizzazione del nuovo regime al 2008. Una battuta d'arresto che a noi, da sempre contrari alla truffa della pensione complementare, effettivamente fa comodo e ci offre l'opportunità per inserirci con maggiore forza ed incisività nelle contraddizioni del sistema e per cercare di riproporre, con la massima urgenza, all'attenzione dei lavoratori e dei governanti la revisione in chiave egualitaria e di giustizia sociale del sistema pensionistico.

A tale proposito una ghiotta occasione offerta al mondo del lavoro, pubblico e privato, è stato il grande sciopero generale indetto per il 21 ottobre dal nostro sindacato insieme alle altre organizzazioni del sindacalismo di base come la RDB-CUB, CNL, SULT, SinCOBAS e USI/AIT.

Malgrado il black out di molti grandi media e l'ostilità di CGIL, CISL e UIL, malgrado la precettazione di Lunardi che ha impedito di scioperare ai lavoratori dei trasporti urbani, ferroviari e aerei, l'adesione è stata davvero ampia. Oltre un milione di lavoratori hanno aderito allo sciopero, tra di essi una consistente fetta era composta dai lavoratori della scuola, ed è evidente che questi grandi numeri nascono in primo luogo dalla precisa volontà di impedire lo scippo del Tfr.

Mentre governo, sindacati concertativi, banche e assicurazioni lottano per spartirsi la torta, i lavoratori vogliono tenere ben stretto il loro Tfr, senza rischiarlo nelle speculazioni borsistiche, consapevoli del fatto che vero sindacato è quello che difende e tutela i lavoratori, che si impegna per la separazione tra assistenza e previdenza, per recuperare l'evasione contributiva ed evitare decontribuzioni favorevoli principalmente ai datori di lavoro, che porta avanti una seria politica fiscale e non si trasforma, come stanno facendo oggi CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA, in veri e propri promotori finanziari.

Stefano Lonzar

**NOTIZIA DELL'ULTIMA ORA:** il CdM del 19 novembre ha ratificato l'accordo contrattuale di settembre. Per quanto ci riguarda, tale notizia non fa cambiare il nostro giudizio sul rinnovo, che continua ad essere estremamente negativo. I Confederati hanno subito colto l'occasione ed hanno modificato l'adesione allo sciopero generale da tutta la giornata alla sola prima o ultima ora di servizio.

Bene ha fatto l'UNICobas ad organizzare con le realtà del sindacalismo di base, lo sciopero il 21 ottobre contro la Finanziaria, lo scippo del TFR e la controriforma Moratti.



*Clik della manifestazione del 21 ottobre 2005 del sindacalismo di base contro la finanziaria ed il decreto sul TFR. Ma, i COBAS, dov'erano? La domanda è retorica, perché poi hanno scioperato il 25.11, con i Confederati...*



*Clik sul sit in di protesta organizzato il 10 novembre 2005 dal sindacalismo di base contro l'ipotizzata approvazione del decreto sul TFR (si vedono le bandiere dell'UNICobas, del SULT, del SinCOBAS e delle RDB-CUB)*

*Lo manifestazione del 21 ottobre seguiva di pochi giorni l'emanazione del decreto sul 2° ciclo: non poteva mancare nella piattaforma dello sciopero un chiaro NO alla controriforma Moratti*



## **MANCATO CONTEGGIO RPD (DOCENTI) E CIA (ATA) NELLE TREDICESIME**

Visto il grande successo ottenuto nella precedente tranche del ricorso, organizzato nelle province di Roma e Livorno nella scorsa primavera, abbiamo deciso di riaprire i ricorsi nelle stesse province e di avviarli in quelle che diano segni di interesse e dove le Federazioni e gli iscritti fungano da punto di riferimento per i colleghi al fine di raggiungere un numero consistente di ricorrenti (ogni provincia ha il suo tribunale e fa storia a sé).

**RICORDIAMO ai colleghi che in palio ci sono gli arretrati non conteggiati delle tredicesime degli ultimi 5 anni (da 650 a 850 euro per i docenti e da 215 a 235 euro circa per gli A.T.A.), più il compenso dell'anno in corso e degli anni venturi.**

**Tutta la procedura (tentativo di conciliazione e ricorso al Giudice del Lavoro) è praticamente gratis per gli iscritti o per chi si iscrive (€ 3,60)**  
Per i non iscritti il costo è di € 53,60 per i docenti e € 23,60 per il personale A.T.A.

**RICORDIAMO che in caso di vittoria IL COMPENSO SARÀ CORRISPOSTO SOLO AI RICORRENTI perché, essendo il nostro rapporto di lavoro privatizzato, LE SENTENZE NON HANNO PIÙ VALORE ERGA OMNES !!**

**PER ADERIRE AL RICORSO OCCORRE PORTARE I SEGUENTI DOCUMENTI:**

- 1) fotocopia busta paga (cedolino stipendio) ultimo mese
- 2) fotocopia cedolino ultima tredicesima mensilità
- 3) fotocopia documento d'identità
- 4) codice fiscale
- 5) certificazione dell'assunzione in ruolo (uno dei seguenti documenti)
  - decreto o contratto d'immissione in ruolo
  - decreto di nomina d'immissione in ruolo
  - decreto di ricostruzione carriera

PER I PRECARI: Primo contratto o prima nomina  
6) Istanza di richiesta di riconoscimento RPD o CIA su tredicesime con attestato di spedizione di raccomandata AR (per chi l'ha fatta).  
**E' AMMESSO AL RICORSO ANCHE CHI NON HA FATTO TALE RICHIESTA O HA PERSO LA PROVA DI SPEDIZIONE**

# RIPARTE LA STAGIONE DEI RICORSI DELL'UNICOBAS SCUOLA!!!

## IL NUOVO RICORSO per il recupero dell'indennità di vacanza contrattuale:

Il giudice del lavoro di Livorno, con la sentenza 504 del 29/6/2005 ha dato ragione in pieno a 83 ricorrenti che avevano aderito nel 2003 al ricorso promosso dal nostro sindacato per il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale.

Il vecchio CCNL prevedeva, all'art. 1, la corresponsione di tale indennità a partire dall' 1/4/2002, ma CGIL, CISL, UIL e SNALS, sottoscrittori dello stesso, non si sono mai curati di far applicare la clausola ed hanno poi firmato un accordo ridicolo che mortifica il progresso, "passato in cavalleria". Anzi, in più di una occasione hanno ostacolato il ricorso tentando di screditare il nostro operato.


Il Giudice, "respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione", ha condannato il Ministero (MIUR) al "pagamento a favore dei ricorrenti della indennità di vacanza contrattuale dall' 1/4/2002 nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza nonché, dall' 1/7/2002, nella misura del 50% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi vigenti, oltre interessi legali sulle somme non corrisposte dalle singole scadenze fino al saldo".

**Questa è la prima sentenza sull'argomento nel pubblico impiego in Italia ed apre la strada all'ottenimento dell'indennità di vacanza contrattuale anche per gli anni 2004 e 2005, indipendentemente dal fatto che vengano pagati gli arretrati (si aggiunge a questi). Per gli anni 2004-5 complessivamente l'indennità di vacanza contrattuale si aggira mediamente intorno ai 250 euro.**

**Nessun sindacato (né i Confederali, né lo SNALS, i Cobas o la Gilda) si era mai occupato di denunciare legalmente la pessima abitudine di rinnovi contrattuali sempre fuori termine e senza indennità di vacanza contrattuale.**

**Dopo la vittoria presso il tribunale di Livorno, facciamo partire, al più presto, nel maggior numero possibile di province, i ricorsi per ottenere tale indennità, rispettivamente per gli anni 2002-2003 e per gli anni 2004-2005.**

**Il costo di tali ricorsi è di € 23,50 ciascuno per i non iscritti, siano essi docenti oppure ATA. Gratis per gli iscritti o per chi si iscrive (€ 3,50 – costi di cancelleria).**



Unicorno

# l'Altrascuola

associazione culturale e professionale  
del personale della scuola  
qualificata dal MIUR in base al  
D.M. 177/2000

sede nazionale: Via Conegliano, 13 •  
00182 Roma • tel. e fax 06/7020209-  
7026630

## **CORSI DI AGGIORNAMENTO PER I DOCENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO a.s. 2005/2006**

Elenco dei corsi organizzati per l'a.s. 2004/05:

- “Legislazione scolastica”, relatore S. d'Errico
- “Legge 626/94”, relatore B. Rosati
- “Percorsi nell'immaginario: l'importanza educativa delle narrazioni fantastiche”, relatrice L. Merlo
- “Informatica”, relatore M. Morgillo
- “Didattica della lingua inglese nelle elementari”, relatrice S. Frau

I corsi si svolgeranno presso la sede dell'Associazione culturale e professionale “Unicorno-l'Altrascuola”, Via Conegliano, 13 - 00182 Roma.

**Per prenotarsi (sconti per gli iscritti al sindacato l'Altrascuola Unicobas), tel. 0670302626 (anche fax).**

**I corsi possono essere svolti anche presso le scuole, previa delibera del Collegio Docenti. E' possibile, previo accordo, che i corsi vengano tenuti in qualsiasi provincia italiana.**

## **Espero: dov'è la convenienza ?**

Addirittura con un giorno di anticipo sullo sciopero-farsa proclamato (soprattutto nella scuola) per questo, il consiglio dei ministri ha approvato il decreto sullo scippo del TFR. Le parti sociali che presiedono al tavolo della trattativa, o per meglio dire alla spartizione dell'enorme torta, pari a 13 miliardi di Euro annui di contributi a carico dei lavoratori, più 4 miliardi di Euro annui di contributi dei datori di lavoro, alla fine, come era prevedibile, hanno trovato l'accordo, ma col compromesso di far partire tutto dal gennaio 2008. E così ci troviamo di fronte all'apparente “paradosso” (giustificato da un interesse certo non solo “ideale”) di organizzazioni “sindacali” che INVECE DI COMBATTERE tale decreto, denunciano che il fondo vada a regime solo dal 2008, ANZICHE' DA SUBITO !!!, dimostrando, tra l'altro, inequivocabilmente, che non gli va bene il regime attuale di adesione libera e volontaria e fremono perché non vedono l'ora che scatti il fedifrago regime dell'infame silenzio-assenso per riempire la rete dei “pesci” che abbotcheranno !!!

La notizia dell'approvazione del decreto non può certo farci piacere, ma è pur vero che il rinvio ci dà più tempo per informare e per mettere in guardia i lavoratori, per organizzarci sui nostri posti di lavoro e contrastare questa vera e propria truffa ordita alle nostre spalle.

Nel frattempo i sindacati “maggiormente rappresentativi” della scuola, gli stessi che firmano i contratti bidone, gli stessi che hanno contribuito a massacrare il sistema previdenziale pubblico, accettando, senza colpo ferire, la controriforma Dini, si stanno impegnando in una campagna promozionale a favore del fondo Espero. Il punto di vista dei sindacati concertativi è ormai completamente inserito in una logica di mercato che crede nella necessità di ridare aria all'asfittico mercato finanziario Italiano, attraverso i fondi pensioni, e, conseguentemente, attraverso la riduzione della previdenza pubblica e dei salari (*retribuzioni e Tfr sempre più indirizzati a finanziarsi la pensione integrativa*).

A sentire lor signori, questo fondo, alimentato dal TFR e gestito da un consiglio congiunto sindacati-amministrazione pubblica (MIUR-ARAN), dovrebbe garantire rendimenti sicuri e vantaggiosi mediante sgravi fiscali e investimenti oculati sui mercati finanziari. In questi casi si fa un garn parlare di fondi obbligazionari, in quanto ritenuti più sicuri, anche se poi la cronaca relativa ai bond argentini e russi non ci può certo garantire sonni tranquilli, né tanto meno l'esempio dei carpentieri dell'Alaska che avendo, a suo tempo, investito in azioni Parmalat, ora si ritrovano con un pugno di mosche in mano. Senza andare poi troppo lontano basti pensare al fondo pensioni della Comit che, entrato in crisi nel 1999 in quanto doveva erogare pensioni superiori di 800 miliardi di vecchie lire (a quello che c'era in cassa), oggi, sta per essere chiuso: e con esso svanirà la pensione integrativa per tutti i dipendenti.

D'altro canto la stessa scheda informativa di Espero parla di “*Rischi generali connessi con la partecipazione al Fondo*” e sostiene: “*Innessun caso l'associato ha la garanzia di ottenere, al momento dell'erogazione delle prestazioni, la restituzione integrale dei contributi versati ovvero un rendimento finale rispondente alle aspettative. Non esistono del pari garanzie sul ripetersi in futuro delle performance realizzate negli anni precedenti né sul rendimento finale che sarà possibile ottenere al momento del pensionamento*”. Per quanto concerne il rendimento si assicura che quello di Espero è maggiore rispetto a quello del TFR, ma secondo le tabelle realizzate costantemente dalla Covip (Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione) il rendimento complessivo dei fondi chiusi tra il 1999 e il 2004 è stato nettamente inferiore alla rivalutazione del TFR. La truffa ai danni dei lavoratori non finisce qui. Il ministro Maroni per far “digerire” ai datori di lavoro e alla Confindustria la perdita del TFR, il principale strumento di autofinanziamento delle imprese, ha pensato bene di proporre la fiscalizzazione dei cosiddetti “oneri impropri”, che assieme alle minori entrate derivanti dalle deduzioni fiscali, saranno pagate dai soliti noti, i lavoratori appunto, sia attraverso la riduzione delle prestazioni sociali (ci ricordiamo della vicenda dell'indennità di malattia degli autoferrotranviari e degli ultimi scioperi?) e sia attraverso la riduzione dei servizi.

Per ciò che concerne il pubblico Impiego, poi, quest'estate il viceministro dell'Economia Baldassarri ha proposto la soluzione della cartolarizzazione del TFR: i lavoratori maturano un credito sul TFR da trasferire al fondo Espero, che non potendo essere pagato dallo stato, viene anticipato dalle banche, in cambio di un interesse. Se gli interessi richiesti saranno superiori al rendimento del fondo, il cui valore non è prevedibile, non ci sarà convenienza e il progetto fallisce. Perciò Sacconi si augura che le banche siano “*intelligenti*”, affermando persino che “*il*

vero guadagno non è sul tasso di sconto che si chiede per la cessione del credito, ma sulle provvigioni", dal momento che si tratta "di investimenti che durano in media 30 anni". Così il gioco è fatto: si trova il modo per finanziare i fondi pensione, che altrimenti non "decollano", il denaro viene gestito e investito nelle grandi speculazioni finanziarie, i rischi se li accollano i lavoratori che domani si ritroveranno con una pensione di entità incerta, determinata in parte dai rendimenti degli investimenti, e senza liquidazione, in quanto avrà sostituito la quota di pensione decurtata.

Se a tutto ciò si aggiunge l'indecenza del sistema del "silenzio-assenso" il quadro che ne risulta è veramente desolante. Sarà il meccanismo contestatissimo ed ambiguo secondo il quale **i lavoratori che entro sei mesi dal 1° Gennaio 2008 non esprimeranno, per scrittura formale, il loro dissenso, si troveranno, senza saperlo, ad aderire ad un fondo pensione integrativo.**

Per quanto riguarda la scuola, si trovano già in regime del TFR coloro i quali sono stati assunti a tempo indeterminato dal 1 dicembre 2001 e a tempo determinato dal 30 maggio 2000, che saranno, quindi, i primi a confrontarsi con questa nuova realtà.

La maggior parte del personale in ruolo, assunto prima del 31 dicembre 2000, invece, si trova in regime di TFS, la cosiddetta buonuscita, il cui calcolo è più vantaggioso del TFR (circa il 10% relativo in più). Attualmente, per associarsi ad Espero, occorre fare una dichiarazione volontaria ed accettare il preventivo passaggio dal TFS al TFR; le adesioni sul territorio nazionale arrivano sì e no a 5.000, segno delle forti perplessità nei confronti di una scelta individuale che appare incerta e rischiosa, e nient' affatto libera.

E' evidente che i lavoratori preferiscono il rilancio della pensione pubblica ed è, quindi, dovere del sindacalismo di base rimettere in discussione la riforma Dini con tutte le sue storture e opporsi alle scelte che accumulano Governo, Confindustria e sindacati concertativi.

In primo luogo occorre rivendicare il ritorno ai 35 anni di età contributiva per acquisire il diritto alla pensione, elemento necessario sia per sostenere l'occupazione (far lavorare i lavoratori anziani fino ai 40 anni di contribuzione ed anche di più, chiude l'accesso al mondo del lavoro di tanti giovani che rimangono precari e/o disoccupati), sia perché nelle condizioni di lavoro precario a cui una sempre maggiore quota di forza lavoro è condannata, risulta praticamente impossibile raggiungere i 40 anni di contribuzione previsti dalla controriforma Dini.

Bisogna chiedere il ripristino del sistema retributivo, ritornando ad un calcolo della pensione facendo media sugli stipendi degli ultimi 5 anni, anziché sull'intero iter lavorativo (per tutti gli anni dal 1995), perché è il nuovo calcolo che riduce la pensione dei più giovani al 45% dell'ultima retribuzione (anziché l' 85-90%). Questa sarebbe l'unica garanzia per una pensione dignitosa, fondata sulla solidarietà tra le generazioni e non sull'individualismo contributivo ed abbattere gli eventuali deficit degli enti previdenziali con la separazione tra previdenza e assistenza, recuperando l'ingente evasione contributiva, cancellando tutte le forme di decontribuzione che ormai stanno divenendo la norma nei nuovi contratti di assunzione o di trattenimento al lavoro per chi già dovrebbe essere in pensione.

Va inoltre abrogata la legge 30, che promuove la diffusione del lavoro precario come condizione generale e normale dell'occupazione.

*Commissione UNICobas Scuola contro lo sciopero del TFR*



SIT IN A LARGO CHIGI, DEL 10 NOVEMBRE, INDETTO, COME PER LO SCIOPERO GENERALE DEL 21 OTTOBRE, DA RDB-CUB, CIB UNICOBAS, SINCOBAS, SUI.T, CNL, USI, CONTRO L'APPROVAZIONE DEL DECRETO SUL TFR, APPROVAZIONE POI RINVIATA.

**MA I COBAS DOV'ERANO?**

## **NUOVI SERVIZI dell'ENAM Comitato Provinciale Romano**

**Il Comitato, eletto nelle ultime elezioni ENAM (Unicobas primo sindacato per numero di voti), ha avviato le procedure per fornire molti nuovi servizi a tutti gli insegnanti di scuola Elementare e dell'Infanzia che ne facciano richiesta.**

**Sono state stipulate convenzioni con:**

- **strutture sanitarie**
- **enti turistici**
- **centri commerciali**

**Inoltre sono definite convenzioni con società assicurative per:**

- **assicurazioni sanitarie**
- **polizza infortuni**
- **furto abitazione**
- **responsabilità civile per insegnanti**

**Consultare il sito**

**<http://www.unicobas.it>**

**alla voce ENAM**



# Decreto legislativo 17 ottobre 2005 delle norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;  
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", in particolare gli articoli 1,2,3 e 7;  
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59 recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53";  
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 concernente "Istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53";  
VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53";  
VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53";  
VISTA la legge 27 dicembre 2004, n. 306 e, in particolare l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 53 del 2003;  
VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62;  
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n.30;  
VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e successive modificazioni;  
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;  
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 21;  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;  
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;  
ACQUISITO, in data 15 settembre 2005, il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;  
ACQUISITI i pareri delle Commissioni V<sup>A</sup> (Programmazione economica, Bilancio) e VII<sup>A</sup> (Istruzione pubblica, Beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica espressi, rispettivamente, l'11 ottobre 2005 e il 28 settembre 2005, e delle Commissioni V<sup>A</sup> (Bilancio, tesoro e programmazione) e VII<sup>A</sup> (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei Deputati, espressi l'11 ottobre 2005;  
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005; ;  
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

## EMANA

### il seguente decreto legislativo:

#### CAPO I

#### Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione Articolo 1

##### *(Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione)*

1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Esso è il secondo grado in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.  
2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.  
3. Nel secondo ciclo del sistema educativo si persegue la formazione intellettuale, spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla

comunità locale, alla collettività nazionale ed alla civiltà europea.

4. Tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo.

5. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai Capi

II e III.

6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.

9. Le modalità di valutazione dei crediti, ai fini dei passaggi tra i percorsi del sistema dei licei, sono definite con le norme regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n.53.

10. Le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e formazione professionale e viceversa sono definite mediante accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

11. Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti nelle attività sportive svolte dallo studente presso associazioni sportive. A tal fine sono promosse apposite convenzioni.

12. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

13. Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle Regioni e Province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema d'istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di cui al Capo III

14. La continuità dei percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive modificazioni è realizzata per il tramite di accordi in sede di Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e successive modificazioni, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.

15. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche



e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei inoltre, ed in particolare di quelli articolati in indirizzi di cui all'articolo 2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato "Campus" o "Polo formativo". Le convenzioni predette prevedono modalità di gestione e coordinamento delle attività che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **CAPO II**

### **I percorsi liceali**

#### **Articolo 2**

##### *(Finalità e durata)*

1. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà contemporanea, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, ed acquisisca la padronanza di conoscenze, competenze, abilità e capacità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, e le competenze adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. In particolare i licei a indirizzi di cui agli articoli 4, 6 e 10 integrano le funzioni previste dal precedente periodo con una specifica funzione di preparazione scientifica e professionale coerente con l'indirizzo di riferimento.

2. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Essi si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì la maturazione di competenze mediante l'approfondimento delle conoscenze e l'acquisizione di capacità e di abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.

3. I percorsi liceali realizzano il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato B, secondo le indicazioni nazionali di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 e C/8.

4. Nell'ambito dei percorsi liceali, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, sono stabilite, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari e dell'alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nonché per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'approfondimento può essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e **stage**.

5. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fermo restando il valore del titolo di studio a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall'ordinamento giuridico. L'ammissione al quinto anno dà inoltre accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.

6. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico e delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce la cultura liceale, definita al comma 1, come previsto nei successivi articoli.

7. Nel liceo economico e nel liceo tecnologico è garantita la presenza di una consistente area di discipline e attività tecnico-professionali tale da assicurare il perseguimento delle finalità e degli obiettivi inerenti alla specificità dei licei medesimi.

8. I percorsi liceali artistico, economico e tecnologico si caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale: si articolano

in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.

9. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali di cui all'articolo 14 viene rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo e settore.

#### **Articolo 3**

##### *(Attività educative e didattiche)*

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto dovere di cui all'articolo 1, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nei percorsi liceali, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense e al relativo Protocollo addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, ed alle conseguenti intese, è articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e attività e insegnamenti facoltativi, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11.

2. Al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi sono organizzati, attraverso il piano dell'offerta formativa e tenendo conto delle richieste delle famiglie e degli studenti, attività ed insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. La scelta di tali attività ed insegnamenti è facoltativa ed opzionale per gli studenti e la loro frequenza è gratuita. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti prescelti. Le relative richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare tale

scelta, gli istituti possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. Gli istituti, nella loro autonomia, possono ripartire diversamente il monte ore complessivo del quinquennio, relativo alle attività e insegnamenti facoltativi, definito dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e incrementarlo nei limiti delle loro disponibilità di bilancio.

3. Nel quinto anno sono organizzati, nell'ambito delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, attività ed insegnamenti destinati ad approfondimenti disciplinari coerenti con la personalizzazione dei percorsi e con le vocazioni manifestate per gli studi successivi di livello superiore, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. Nel predetto anno è previsto inoltre, fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico dall'articolo 7, l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente.

4. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per le attività e insegnamenti obbligatori, gli studenti sono tenuti ad utilizzare le ore a loro scelta per conseguire i livelli attesi dalle indicazioni nazionali.

#### **Articolo 4**

##### *(Liceo artistico)*

1. Il percorso del liceo artistico approfondisce la cultura liceale attraverso la componente estetica come principio di comprensione del reale. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per esprimere la propria creatività e progettualità. Assicura la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative.

2. Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

- a) arti figurative;
- b) architettura, design, ambiente;
- c) audiovisivo, multimedia, scenografia.

3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale:

- a) nel Laboratorio di figurazione, dell'indirizzo Arti figurative, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative (disegno, pittura, modellazione plastica);
- b) nel Laboratorio di progettazione, dell'indirizzo Architettura, design, ambiente, lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici della architettura, delle metodologie proprie del disegno industriale e delle problematiche urbanistiche;
- c) nel Laboratorio audiovisivo, dell'indirizzo Audiovisivo, multimedia, scenografia, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, di quella audiovisiva, multimediale e dell'allestimento scenico, di tipo tradizionale e innovativo.

4. L'orario annuale delle attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1089 ore nel primo biennio, 726 ore nel secondo biennio e 660 ore nel quinto anno per l'indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2; 1089 ore nel primo biennio, 792 ore nel secondo biennio e 726 ore nel quinto anno per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 429 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per l'indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2, e di 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore per il primo ed il secondo biennio e di 165 ore per il quinto anno, per tutti gli indirizzi.

#### Articolo 5

##### *(Liceo classico)*

1. Il percorso del liceo classico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della civiltà classica, e delle conoscenze linguistiche, storiche e filosofiche, fornendo rigore metodologico, contenuti e sensibilità all'interno di un quadro culturale di attenzione ai valori anche estetici, che offra gli strumenti necessari per l'accesso qualificato ad ogni facoltà universitaria. Trasmette inoltre una solida formazione problematica e critica idonea a leggere la realtà nella sua dimensione sincronica e diacronica.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.



##### *(Liceo economico)*

1. Il percorso del liceo economico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista delle categorie interpretative dell'azione personale e sociale messe a disposizione dagli studi economici e giuridici. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere forme e regole economiche, sociali, istituzionali e giuridiche, individuando la interdipendenza tra i diversi fenomeni e cogliendo i rapporti tra le dimensioni globale e locale. Assicura la padronanza di competenze sistematiche nel campo dell'economia e della cultura dell'imprenditorialità.

2. Il percorso del liceo economico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

- a) economico-aziendale;
- b) economico-istituzionale.

3. Nell'indirizzo economico-aziendale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze organizzative, amministrative e gestionali. Tali competenze possono essere orientate sui settori

dei servizi, del credito, del turismo, delle produzioni agro-alimentari e della moda, rimessi alla libera scelta dello studente e in relazione al tessuto economico, sociale e produttivo del territorio.

4. Nell'indirizzo economico-istituzionale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze economicogiuridico-istituzionali nelle dimensioni locale, nazionale, europea e internazionale. Tali competenze possono essere orientate sui settori della ricerca e dell'innovazione, internazionale, della finanza pubblica e della pubblica amministrazione, rimessi alla libera scelta dello studente.

5. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1.056 ore nel primo biennio e 858 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 198 ore nel secondo e insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 198 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso, elevate, nel secondo biennio e nel quinto anno, a 99 ore per gli studenti che si avvalgono dei settori di cui al comma 3.

#### Articolo 7

##### *(Liceo linguistico)*

1. Il percorso del liceo linguistico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza coordinata di più sistemi linguistici e culturali. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere, anche in un'ottica comparativa, le strutture e l'uso delle lingue, per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano, di cui almeno due dell'Unione europea, e per rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 nel secondo biennio e 858 nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

3. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica, compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l'insegnamento, nella seconda lingua comunitaria, di una disciplina non linguistica, compresa nell'orario delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'orario delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente.

#### Articolo 8

##### *(Liceo musicale e coreutico)*

1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, approfondisce la cultura liceale dal punto di vista musicale o coreutico, alla luce della evoluzione storica ed estetica, delle conoscenze teoriche e scientifiche, della creatività e delle abilità tecniche relative. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere il patrimonio musicale e coreutico, assicurando, anche attraverso attività di laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 627 ore nel primo biennio, 693 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni, musicale e coreutica, 330 ore nel primo biennio e 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale per attività ed insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 165 ore nel primo biennio e 66 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

#### Articolo 9

##### *(Liceo scientifico)*

1. Il percorso del liceo scientifico approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del nesso che collega la tradizione umanistica alla scienza, sviluppando i metodi propri della matematica e delle

scienze sperimentali. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere e seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche, delle metodologie e delle competenze relative.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

#### Articolo 10

##### *(Liceo tecnologico)*

1. Il percorso del liceo tecnologico approfondisce la cultura liceale attraverso il punto di vista della tecnologia. Esso, per le caratteristiche vocazionali e operative, sviluppa la padronanza degli strumenti per comprendere le problematiche scientifiche e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle sue espressioni. Assicura lo sviluppo della creatività e della inventiva progettuale e applicativa nonché la padronanza delle tecniche, dei processi tecnologici e delle metodologie di gestione relative. 2. Il liceo tecnologico assicura, inoltre, l'acquisizione di una perizia applicativa e pratica attraverso esercitazioni svolte nei laboratori dotati delle apposite attrezzature. 3. Il percorso del liceo tecnologico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

- a) meccanico-meccatronico;
- b) elettrico ed elettronico;
- c) informatico, grafico e comunicazione;
- d) chimico e materiali;
- e) produzioni biologiche e biotecnologie alimentari;
- f) costruzioni, ambiente e territorio;
- g) logistica e trasporti;
- h) tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda.

4. Nei primi due anni del liceo tecnologico sono attivati l'insegnamento obbligatorio di una delle discipline caratterizzanti gli indirizzi, finalizzata all'orientamento per la scelta di indirizzo, ovvero esperienze laboratoriali connesse ad insegnamenti caratterizzanti il triennio.

5. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori finalizzati al raggiungimento degli esiti di cui ai commi 1 e 2, e per lo stretto raccordo con le imprese del settore di riferimento sul territorio.

6. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1.023 ore nel primo biennio, 594 ore nel secondo biennio e 561 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ivi compresi i laboratori, è di 561 ore nel secondo biennio e 594 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi, per tutti gli indirizzi, è di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso.

#### Articolo 11

##### *(Liceo delle scienze umane)*

1. Il percorso del liceo delle scienze umane approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo alla elaborazione dei modelli educativi. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e di 33 ore nel quinto anno.

#### Articolo 12

##### *(Organizzazione educativa e didattica)*

1. Le attività educative e didattiche di cui all'articolo 3 sono assicurate con la dotazione di personale docente assegnato

all'istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui all'articolo 3, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, gli istituti stipulano contratti di diritto privato con esperti, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Alla stipula dei contratti di cui al presente comma si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio degli istituti interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità degli istituti, in costante rapporto con le famiglie e con le istituzioni sociali, culturali e produttive del territorio, fermo restando che il perseguimento delle finalità dei licei, così come previste dal presente capo, è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, di tutorato degli studenti, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dallo studente, con l'apporto degli altri docenti.

3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente ad un periodo didattico.

4. Nell'ambito dei percorsi liceali sono definite, d'intesa con le università e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle competenze, delle conoscenze e per l'incremento delle capacità e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di istruzione superiore.

5. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede alle modifiche delle indicazioni di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/8, D, D bis, E ed F, del presente decreto.

#### Articolo 13

##### *(Valutazione e scrutini)*

1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilità e capacità da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

2. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo di cui all'articolo 3.

3. Salva la valutazione periodica e annuale di cui al comma 1, al termine di ciascuno dei due bienni di cui all'articolo 2 comma 2, i docenti effettuano una valutazione ai fini di verificare l'ammissibilità dello studente al terzo ed al quinto anno, subordinata all'avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi di istruzione e di formazione, ivi compreso il comportamento degli studenti. In caso di esito negativo della valutazione periodica effettuata alla fine del biennio, lo studente non è ammesso alla classe successiva. La non ammissione al secondo anno dei predetti bienni può essere disposta per gravi

lacune, formative o comportamentali, con provvedimenti motivati.

4. Al termine del quinto anno sono ammessi all'esame di Stato gli studenti valutati positivamente nell'apposito scrutinio.

5. All'esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della legge 10 dicembre 1997, n.425 e dall'articolo 3 del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323.

6. Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi liceali e che abbiano superato l'esame conclusivo del primo ciclo tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi liceali possono essere ammessi a classi successive alla prima previa valutazione delle

conoscenze, competenze, abilità e capacità possedute, comunque acquisite, da parte di apposite commissioni costituite presso le istituzioni del sistema dei licei, anche collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione le commissioni tengono conto dei crediti acquisiti, debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti ad eventuali prove per l'accertamento delle conoscenze, competenze, abilità e capacità necessarie per la proficua prosecuzione degli studi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni. Alle valutazioni di cui al presente comma si provvede dopo l'effettuazione degli scrutini.

7. Coloro che cessino di frequentare l'istituto prima del 15 marzo e che intendano di proseguire gli studi nel sistema dei licei, possono chiedere di essere sottoposti alle valutazioni di cui al comma 6. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame di Stato di cui al comma 6 i richiedenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età non oltre il giorno precedente quello dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

#### Articolo 14

##### *(Esame di Stato)*

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove, anche laboratoriali per i licei ad indirizzo, organizzate dalle commissioni d'esame e su prove a carattere nazionale predisposte e gestite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286, dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

2. All'esame di Stato sono ammessi gli studenti che hanno conseguito la valutazione positiva di cui all'articolo 13, comma 4.

3. Sono altresì ammessi all'esame di Stato nella sessione dello stesso anno, gli studenti del penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.

4. I candidati esterni di cui all'articolo 13, comma 5, sostengono l'esame di Stato secondo le modalità definite dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323.

5. All'articolo 4, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n.425 il terzo periodo è sostituito dal seguente: "i candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite".

#### CAPO III

I percorsi di istruzione e formazione professionale

#### Articolo 15

##### *(Livelli essenziali delle prestazioni)*

1. L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione Europea, rappresentano assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A.

2. Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.

3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative, anche per l'attribuzione dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 4.

4. Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53.

5. I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.

6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 costituiscono crediti formativi per il proseguimento nei percorsi di cui al Capo II e al presente Capo, secondo le modalità di riconoscimento indicate dall'art. 51, comma 2 del predetto decreto legislativo.

#### Articolo 16

##### *(Livelli essenziali dell'offerta formativa)*

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti all'offerta formativa:

a) il soddisfacimento della domanda di frequenza;

b) l'adozione di interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuità del processo di apprendimento nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nell'università o nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;

c) l'adozione di misure che favoriscano la continuità formativa anche attraverso la permanenza dei docenti di cui all'articolo 19 nella stessa sede per l'intera durata del percorso, ovvero per la durata di almeno un periodo didattico qualora il percorso stesso sia articolato in periodi;

d) la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi.

2. Ai fini del soddisfacimento della domanda di frequenza di cui al comma 1 lettera a), è considerata anche l'offerta formativa finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali attraverso i percorsi in apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.

#### Articolo 17

##### *(Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi)*

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi, un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:

a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale;

b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte, le Regioni assicurano l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.

#### Articolo 18

##### *(Livelli essenziali dei percorsi)*

1. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1 comma 5 le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:

a) la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;

b) l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tal fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di

competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;

c) l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie;

d) il riferimento a figure di differente livello, relative ad aree professionali definite, sentite le parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali figure possono essere articolate in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio.

2. Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di cui al comma 1, lettera b) sono definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini della spendibilità nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all'esito dei percorsi.

#### Articolo 19

##### *(Livelli essenziali dei requisiti dei docenti)*

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

#### Articolo 20

##### *(Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze)*

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione

delle competenze:

a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;

b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;

c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale;

d) che, ai fini della continuità dei percorsi, di cui all'articolo 1, comma 13, il titolo conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione di "diploma professionale di tecnico superiore";

e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;

f) che le competenze certificate siano registrate sul "libretto formativo del cittadino" di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.



2. Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.

#### Articolo 21

##### *(Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi)*

1. Le Regioni assicurano, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative:

a) la previsione di organi di governo;

b) l'adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica;

c) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle medesime istituzioni;

d) la completezza dell'offerta formativa comprendente entrambe le tipologie di cui

all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b);

e) lo svolgimento del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15 comma 6;

f) l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;

g) l'adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;

h) l'adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all'evoluzione tecnologica;

i) la disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;

l) la capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati.

2. Gli standard minimi relativi ai livelli di cui al presente articolo sono definiti con Accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

#### Articolo 22

##### *(Valutazione)*

1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo i percorsi sono oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. Le istituzioni di istruzione e formazione forniscono al predetto Servizio i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento a norma dell'articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n.53 e dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286.

#### CAPO IV

Raccordo e continuità tra il primo e il secondo ciclo

#### Articolo 23

##### *(Insegnamento dello strumento musicale)*

1. Al fine di assicurare i livelli necessari per la frequenza dei percorsi del liceo musicale, i corsi ad indirizzo musicale istituiti nelle scuole medie ai sensi dell'articolo 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999 n. 124 realizzano i percorsi formativi introdotti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, assicurando l'insegnamento dello strumento musicale per una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i predetti corsi ad indirizzo musicale. Tale quota oraria è obbligatoria per gli studenti che frequentano tali corsi ed è aggiuntiva alle 891 ore obbligatorie previste dall'art. 10 comma 1 del predetto decreto legislativo n. 59 del 2004; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa e opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero di ore.

#### Articolo 24

##### *(Diffusione della cultura musicale e valorizzazione dei talenti)*

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale e la valorizzazione dei talenti, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, in convenzione con le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, possono prevedere, nell'ambito della programmazione delle proprie attività, l'attivazione di laboratori musicali per la realizzazione di specifici progetti educativi.

#### Articolo 25

##### *(Insegnamento dell'inglese, della seconda lingua comunitaria e della tecnologia)*

1. Al fine di raccordare le competenze nella lingua inglese, nella seconda lingua comunitaria e nella tecnologia, in uscita dal primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali:

a) la correlazione tra gli orari di insegnamento, così come previsti dal decreto legislativo 10 febbraio 2004, n. 59 e dagli allegati da C/1 a C/8 del presente decreto, e i livelli di apprendimento in uscita dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di primo grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei licei, è evidenziata nell' allegato D al medesimo decreto;

b) l'orario annuale obbligatorio di cui all' articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2004, n. 59, è incrementato di 66 ore, di cui 33 ore destinate all' insegnamento della lingua inglese e 33 ore destinate all' insegnamento della tecnologia;

conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa ed opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero di ore;

c) le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per l'inglese nella scuola primaria e quelle relative agli obiettivi specifici di apprendimento per la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado, contenute rispettivamente negli allegati B e C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono sostituite da quelle contenute nell' allegato E al presente decreto.

2. Al fine di offrire agli studenti l'opportunità di conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese analogo a quello della lingua italiana è data facoltà, nella scuola secondaria di primo grado, alle famiglie che ne facciano richiesta, di utilizzare, per l' apprendimento della predetta lingua, anche il monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria. Tale scelta è effettuata al primo anno della scuola secondaria di primo grado e si intende confermata per l' intero corso della scuola secondaria di primo grado ed anche per i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione. I livelli di apprendimento in

uscita dalla scuola secondaria di primo grado e dai percorsi dei licei sono determinati, per gli studenti che si sono avvalsi della scelta medesima, secondo l' allegato D-bis al presente decreto.

3. Resta ferma la possibilità, per gli studenti di cui al comma 2, di avvalersi dell' insegnamento di una seconda lingua comunitaria nell' ambito delle attività ed insegnamenti facoltativi.

#### Articolo 26

##### *(Insegnamento delle scienze)*

1. Al fine di raccordare le competenze nelle scienze, da acquisire nel primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali, le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per le scienze, contenute nell' allegato C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 sono sostituite da quelle contenute nell' allegato F al presente decreto.

#### CAPO V

##### *Norme transitorie e finali*

#### Articolo 27

##### *(Passaggio al nuovo ordinamento)*

1. Il primo anno dei percorsi liceali di cui al Capo II è avviato previa definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca, sentita la Conferenza Unificata, dei seguenti aspetti:

a) tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall' ordinamento previgente nei percorsi liceali di cui al presente decreto, da assumere quale riferimento di massima per la programmazione della rete scolastica di cui all' articolo 138, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

b) tabelle di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell' ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di cui al Capo II;

c) l' incremento fino al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche, nell' ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita dal percorso di cui all' articolo 2, comma 3.

2. Il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III è avviato sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III, previa definizione con accordi in Conferenza Stato- Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, dei seguenti aspetti:

a) individuazione delle figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei

fabbisogni del territorio;

b) standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche

necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché alle competenze professionali proprie di ciascuna

specifico figura professionale di cui alla lettera a);

c) standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi.

3. L' attuazione del Capo II e del Capo III avviene nel quadro della programmazione della rete scolastica di cui all' articolo 138, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, finalizzata a far corrispondere l' offerta formativa complessiva alle esigenze formative del territorio di ciascuna Regione. L' amministrazione scolastica assicura la propria piena collaborazione, su richiesta della Regione. Al coordinamento dell' attuazione a livello nazionale si provvede attraverso specifiche intese in sede di Conferenza unificata da definire entro il 30 novembre 2005. A tal fine, la programmazione di ciascuna Regione va definita entro il 31 dicembre 2005.

4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente a decorrere dall' anno scolastico e formativo 2007-2008, previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all' avvio del secondo ciclo, di competenza del Ministero dell' istruzione, dell' università e della ricerca, il medesimo Ministero non promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle scuole, ferma restando l' autonomia scolastica.

5. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, fino alla messa a regime del sistema dei licei, la consistenza numerica della dotazione dell' organico di diritto del personale docente resta confermata nelle quantità complessivamente determinate per l' anno scolastico 2005/2006.

6. I corsi previsti dall' ordinamento previgente continuano fino alla trasformazione nei corsi previsti dal Capo II secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3. I corsi avviati prima dell' attivazione dei nuovi percorsi proseguono fino al loro completamento.

7. Con l' attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante, acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale, sono esclusivamente di competenza delle Regioni e delle Province autonome. In attesa della compiuta attuazione, da parte di tutte le Regioni, degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, l' attuale sistema di istruzione statale continua ad assicurare, attraverso gli istituti professionali di Stato, l' offerta formativa nel settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche.

8. In prima applicazione, i percorsi del liceo musicale e coreutico, di cui all' articolo 8, possono essere attivati in via sperimentale, sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

9. Entro un anno dall' entrata in vigore del presente decreto è emanato il decreto interministeriale di equipollenza dei titoli previsto dall' articolo 52 della legge 10 maggio 1983, n.212.

**RIFORMA  
moratti  
BOCCIATA**

**RIFORMA  
moratti  
BOCCIATA**

**RIFORMA  
moratti  
BOCCIATA**

**RIFORMA  
moratti  
BOCCIATA**



#### Articolo 28

*(Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione)*

1. A partire dall'anno scolastico e formativo 2006/2007 e fino alla completa attuazione del presente decreto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003. Per tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004.

2. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di Valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 e di monitoraggio da parte dell'ISFOL.

3. All'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III sono destinate le risorse di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, da ripartirsi tra le Regioni come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, nonché una quota delle risorse di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, da ripartirsi con le medesime modalità.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza Unificata, sono individuati modalità e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti locali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, *in stretta correlazione con l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo III*. Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7,

commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano il trasferimento è disposto con le modalità previste dai rispettivi statuti, se le relative funzioni non sono già state attribuite.

#### Articolo 29

*(Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)*

1. All'attuazione del presente decreto nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

#### Articolo 30

#### *(Norme finanziarie)*

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in 44.930.239 euro per l'anno 2006 e in 43.021.470 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, sono destinati: per l'anno 2006, euro 30.257.263 e a decorrere dall'anno 2007 euro 15.771.788 alle assegnazione per il funzionamento amministrativo-didattico delle istituzioni scolastiche; per l'anno 2006 euro 6.288.354 e a decorrere dall'anno 2007 euro 18.865.060, per le spese di personale. E' destinata, altresì, alla copertura del mancato introito delle tasse scolastiche la somma di euro 8.384.622 a decorrere dall'anno 2006.

3. Con periodicità annuale, e comunque fino alla completa attuazione del nuovo ordinamento del sistema dei licei, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della riforma di cui al presente decreto, anche ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 11 ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

#### Articolo 31

#### *(Norme finali e abrogazioni)*

1. Sono fatti salvi gli interventi previsti per gli alunni in situazione di handicap dalla legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni.

2. Le seguenti disposizioni del Testo Unico approvato nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi: articolo 82, esclusi commi 3 e 4; articolo 191, escluso comma 7; articolo 192, esclusi commi 3, 4, 9, 10, e 11; articolo 193; articolo 194; articolo 195; articolo 196; articolo 198; articolo 199; articolo 206.

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.144 sono abrogati. I finanziamenti già previsti per l'obbligo formativo dal comma 4 del predetto articolo sono destinati all'assolvimento del diritto-dovere, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, è abrogata ogni altra disposizione

incompatibile con le norme del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



## **BREVE COMMENTO AL DECRETO SULLE SUPERIORI**

Il testo del decreto non è stato granché modificato rispetto alle ultime versioni. Sono stati modificati invece i prospetti orari, soprattutto quello del liceo tecnologico. Rimane la divaricazione netta tra i due canali di istruzione liceale e formazione professionale e la scelta precoce e classista a 13 anni.

Ecco in sintesi alcuni dei punti salienti del decreto: -

-uno spregiudicato uso dei crediti formativi (ad esempio quelli maturati durante l'apprendistato oppure durante l'attività sportiva);  
-la possibilità di realizzare in un'unica sede i due canali di istruzione e formazione formando un'acozzaglia denominata "Campus" gestita da un comitato di coordinamento dove saranno presenti i dirigenti scolastici interessati, Confindustria ed Enti Locali. I finanziamenti per la costituzione del "Campus" dovranno essere reperiti all'esterno dall'industrialotto di turno, perché si dice chiaramente che lo Stato non sgancerà neanche un euro;

- I percorsi liceali hanno durata quinquennale, mentre quelli professionali al massimo quadriennale. Nei percorsi liceali l'ultimo anno è di approfondimento e può essere saltato qualora l'allievo decida di seguire un corso IFTS invece di iscriversi all'università, oppure abbia una media elevata (almeno sette decimi in ogni materia nello scrutinio del primo biennio ed almeno otto decimi in quello del secondo biennio); gli studenti della formazione professionale che hanno acquisito un diploma di corso quadriennale potranno iscriversi all'università previa frequenza di apposito corso annuale.

- Allo scopo di tagliare l'organico di diritto e facilitare l'assunzione di "esperti" esterni (magari amici del dirigente) le materie di studio vengono suddivise in obbligatorie per tutti, obbligatorie a scelta e facoltative.

- Viene estremizzata la divisione classista, già introdotta da Gentile, tra i vari tipi di liceo: si dice che il liceo classico offrirà "gli strumenti necessari per l'accesso qualificato ad ogni facoltà universitaria" mentre gli altri sembra che saranno finalizzati solo all'accesso ad alcune facoltà universitarie;

- Come già avvenuto nel decreto sul primo ciclo, viene introdotto il tutor (docente prevalente = caporeparto) che opportunamente "formato" provvederà all'orientamento ed al tutoraggio degli allievi, al coordinamento delle attività educative e didattiche, alle relazioni con le famiglie ed alla stesura del "portfolio".

- Lo studente, per essere valutato, deve aver frequentato almeno 3/4 dell'orario complessivo ed il comportamento scorretto può essere motivo di bocciatura;

- Nei licei ad indirizzo (artistico, economico e tecnologico) all'esame di stato è prevista anche una prova di laboratorio e le prove verranno preparate dall'INVALSI (quindi non più dai docenti);

- Vengono dettate le regole generali per i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui dovranno farsi carico le Regioni. Per quanto riguarda i piani orari possiamo anticipare che mentre nel liceo classico cambia ben poco, nel liceo scientifico viene dimezzato il latino (da 20 ore settimanali nei 5 anni di corso si passa a 10 ore) e quasi dimezzato l'inglese (da 17 ore a 10), mentre aumentano le ore di fisica (da 8 a 13) e viene introdotta la seconda lingua comunitaria (10 ore).

Grossi cambiamenti nel liceo tecnologico, dove fisica, chimica, biologia e scienze della terra vengono unificate in un'unica materia definita "scienze integrate", col risultato di una diminuzione di 4 ore nel biennio. Spariscono le 3 ore di geografia.

Nel liceo economico spariscono le 4 ore di diritto ed economia, le 8 ore di economia politica, le 8 ore di scienza della materia e le 6 ore di trattamento testi, viene praticamente dimezzata la seconda lingua comunitaria (10 ore invece di 17) e perde 3 ore matematica.

Vengono introdotte le nuove materie di informatica applicata (8 ore) ed arte (4 ore).

### **ATTIVATA DAL 1/2/2000 L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE GRATUITA PER TUTTI GLI ISCRITTI ALL'UNICOBAS**

**550000 euro per sinistro; 550000 euro per persona; 550000 euro per animali e cose** sul mercato costerebbe almeno 250 euro ad assicurato). L'Unicobas garantisce la polizza gratuitamente ad ogni iscritto, docente o ATA, supplenti temporanei ed incaricati annuali compresi.

**La polizza Responsabilità Civile verso Terzi copre anche tutte le attività didattiche esterne (gite, campi scuola, etc.).**

**La denuncia di sinistro (indicare il nr. di polizza P3650002098), deve essere effettuata entro le 48 ore dal fatto ad: Aurora Assicurazioni**

**Agenzia Assicuratori Associati**

**p.le Roberto Ardigò, 42 - 00142 Roma**

**tel. 065432040 - 06546804. Fax 065406807**

**La comunicazione deve essere inviata anche alla sede nazionale dell'Unicobas: Via Tuscolana, 9 - 00182 Roma.**

*Copia della polizza può essere richiesta presso le Federazioni Provinciali.*

### **PROPOSTE CONVENZIONI A PAGAMENTO RIDOTTO CON "AURORA ASSICURAZIONI" per:**

**A) POLIZZE INFORTUNI** Uomo anni 35 copertura caso morte 50.000,00 €, copertura invalidità permanente 50.000,00 €, assistenza H.24.00. Premio standard 118,61 €, **premio convenzione 83,03 €**

**B) POLIZZE MALATTIA** Uomo anni 35 copertura con carta sanitaria massima 50.000,00 €, assistenza H.24.00. Premio standard 396,47 €, **premio convenzione 317,18 €**

**C) POLIZZE ABITAZIONE** Incendio 100.000,00 € furto 5.000,00 €, RCT abitazione e nucleo familiare 560.000,00 €, assistenza H.24.00. Premio standard 212,37 €, **premio convenzione 148,66 €**

**Numero telefonico riservato agli iscritti Unicobas: 06/54607786.**

Orario del servizio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 17.30. **Limitatamente al territorio urbano di Roma vi è la disponibilità ad effettuare la consegna dei contratti richiesti a domicilio senza alcun costo aggiuntivo.**

**INOLTRE AGLI ISCRITTI SONO**



MARTEDI'

24

GENNAIO '06

# ELEZIONI ENAM

■ *Fatti e non chiacchiere. In 4 anni*  
**ABBIAMO OTTENUTO :**  
*l'eliminazione della franchigia in ogni fascia; della spesa minima sanitaria per il rimborso; della certificazione medica per gli accertamenti diagnostici pagati con ticket; l'innalzamento del tetto sino a 6.000 euro per le protesi e molto altro.*

**ORA CI BATTIAMO:**

- **PER** trasformare la trattenuta obbligatoria ENAM in **trattenuta volontaria**
- **PER** portare a 4 mensilità il piccolo prestito ENAM ed a 1.000 euro l'assegno di solidarietà
- **PER** aggiungere ai servizi ENAM i fondi individuali **pensione integrativa ed anticipo su liquidazione**
- **PER** dare più forza all'Unicobas, perchè si affermi (contrattualmente) la **valorizzazione della Scuola di Base**, per il mantenimento del **tempo pieno**, per il **ruolo unico docente** (18 ore di lezione e parità di salario dalla Scuola dell'Infanzia al Superiore)

Vota **Unicobas l'Altrascuola**  
*lista nazionale n.° 6*

d'Errico Stefano, prim., n. VR 30.4.53, RM 1° CD  
Argiolas M.Grazia, prim., n. CA 23.6.54, RM 61° CD  
Annoni Mauro, prim., n. Gazzola (PC)  
3.9.53, PS IC Gaudiano  
Bagattini Laura, prim., n. BG 30.7.56,  
PE 6° CD  
Cammilli Monica, inf., n. NA 26.5.60,  
C.vecchia (RM) 5° CD  
Ceconi Rolando, prim., n. LI  
27.4.40, LI pensione

Finamore Marina, prim., n. CH 1.9.50, CH IC  
Frasca M.Caterina, prim., n. C.vecchia  
28.6.56, C.vecchia (RM) 5° CD  
Furone Mariangela, prim., n. Sori  
anello (VV) 2.11.56, IC Fontenuova RM  
Giovanardi Maria Pia, prim.,  
n. BA 5.1.50, BA 8° CD  
Rosati Bruno, prim., n. RM  
24.10.51, Ostia (RM) IC Parini  
Sabatino Emilio, prim., n. NA  
11.11.67, MI CD Scrosati

**Unicobas**  
*l'Altrascuola*

**Sede Nazionale :**  
**V.Tuscolana, 9 - 00182**  
**Roma. Tel., segr. e fax:**  
**06 7026630 70302626**  
**7027683 70391552 7017009**

[http://  
www.unicobas.it](http://www.unicobas.it)  
[unicobas.rm@tiscali.it](mailto:unicobas.rm@tiscali.it)

# lista NAZIONALE ALL'ENAM di Unicobas l'Altrascuola

LA LISTA UNICOBAS PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA MAGISTRALE E 'STATA PRESENTATA ED ACCETTATA CON 1625 SOTTOSCRITTORI (BEN DI PIU' DEI 600 RICHIESTI)

**E LE E' STATO ATTRIBUITO IL N.° 6**

Per questa lista SONO ESPRIMIBILI UN MASSIMO DI **3 PREFERENZE** PER I CANDIDATI

I **DOCENTI** VOTANO ESCLUSIVAMENTE **MARTEDI' 24 GENNAIO, SOLO DALLE h. 8.30 ALLE h. 14.00.**

IMPORTANTE:

NELLE **SCUOLE ELEMENTARI E NEGLI ISTITUTI COMPRESIVI** devono venire attivate da subito le operazioni per:

1) la definizione degli **aventi diritto** al voto (che sono tutti gli insegnanti di ruolo, compresi gli insegnanti di religione cattolica, di scuola elementare e dell'infanzia);

2) la nomina della Commissione Elettorale di scuola. Questa farà lo spoglio dei voti, cosa CHE **COMINCERA' ALLE h. 14.00 del 24 Gennaio** (e continuerà ininterrottamente sino al termine dello spoglio stesso), riportando in **due verbali per ogni elezione** (Consiglio Nazionale e Comitato Provinciale - tot. 4 verbali) i risultati dei **voti presi da ogni lista**, i voti di **preferenza** espressi per i candidati di ogni lista, il numero dei **votanti** e degli **aventi diritto**, il numero delle schede **nulle o bianche**;

3) due verbali (uno per il Consiglio Nazionale e l'altro per il Comitato Provinciale) devono poi, al termine delle operazioni, essere **portati presso il CSA (ex Provveditorato)** e CONSEGNA TI alla Commissione Elettorale Provinciale CHE DEVE RILASCIARE RICEVUTA: I VERBALI DEVONO ESSERE POSTI IN **BUSTE DIVERSE, PREVIA INDICAZIONE SULLA BUSTA DEL TIPO DI ELEZIONE ALLA QUALE SI RIFERISCONO, CHIUSI E SIGILLATI CON LE FIRME DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI SCUOLA POSTE TRASVERSALMENTE SULLO SCOTC IN MODO DA IMPEDIRE MANOMISSIONI**;

4) gli altri due verbali-copia (uno per il Consiglio Nazionale e l'altro per il Comitato Provinciale) DEVONO VENIRE **SIGILLATI PREVIA INDICAZIONE SULLA BUSTA DEL TIPO DI ELEZIONE ALLA QUALE SI RIFERISCONO E CONSERVATI PRESSO LA SCUOLA IN LUOGO SORVEGLIATO E CHIUSO**;

5) "Sono dichiarate **NULLE** le schede votate in modo da **non consentire di determinare la volontà dell'elettore** o contrassegnate in modo tale da rendere **riconoscibile** l'elettore stesso. Qualora l'elettore abbia espresso preferenza per candidati di lista diversa da quella prescelta, **vale il voto di lista** e non le preferenze. Se l'elettore abbia espresso **preferenze** per i candidati di una lista, **senza contrassegnare anche la lista**, il voto espresso **vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale appartengono**. Se le **preferenze sono maggiori del numero massimo consentito**, il Presidente del seggio **annulla le preferenze ed attribuisce il voto di lista.**" (art. 21 del regolamento Elettorale ENAM);

6) è bene che facciamo parte della Commissione Elettorale di scuola **colleghe/i corretti e fidati**: è bene quindi che i colleghi dell'Unicobas si propongano. Nel caso nessun collega dell'Unicobas sia stato indicato dal DS quale componente della Commissione di scuola, è bene che il sindacato (ovviamente previa **vostra segnalazione**) INDICHI UN **RAPPRESENTANTE DI LISTA**. Verranno inviati i moduli relativi.

I componenti della Commissione ed i rappresentanti di lista **LAVORANO IN ORARIO DI SERVIZIO** e qualora facciano più ore del previsto orario quotidiano **HANNODIRITTO A RECUPERARLE**.

UN GRANDE **GRAZIE** A QUANTI HANNO SOTTOSCRITTO LA NOSTRA LISTA: A ROMA SONO STATI MILLE E CENTO (un record assoluto, mai raggiunto da nessun sindacato nelle scuole elementari).

Buon lavoro: il successo dell'Unicobas **dipende soprattutto da VOI**, dalla vostra **propaganda e presenza al voto** e dalla VOSTRA **VIGILANZA**. L'Unicobas è il sindacato che ha **VINTO LE ULTIME ELEZIONI A ROMA E CHE HA TRASFORMATO L'ENAM PROVINCIALE (E NON SOLO)**. A Roma siamo quindi il sindacato che tutti cercheranno di battere (spesso, come la storia del 1997 insegna, usando ogni mezzo), ma la cosa vale anche per le altre province, perché la nostra è dovunque la lista più scomoda.

**METTETE AL SICURO IL VOTO COMUNICANDO DA OGNI SCUOLA IMMEDIATAMENTE ALLA FINE DELLO SPOGLIO I RISULTATI ALLA SEDE PROVINCIALE (per Roma, DIRETTAMENTE ALLA SEDE NAZIONALE ALLO 0670302626, PREFERIBILMENTE PER FAX, O PER E-MAIL), ANNOTANDO TUTTI I RISULTATI: di TUTTE LE LISTE (quindi anche degli altri sindacati), più le nulle, le bianche, il numero degli aventi diritto e quello dei presenti al voto per tutte e due le elezioni. SOLO COSI' CI METTERETE IN CONDIZIONE DI CONTROLLARE I VOTI CHE CI VERRANNO ATTRIBUITI DALLE COMMISSIONI PROVINCIALI, DOVE, ANCORA UNA VOLTA, SONO PRESENTI CON LORO MEMBRI (NOMINATI DAI CSA) LE ALTRE OOSS MA NON LA NOSTRA !!!**

**Unicobas l'Altrascuola - Nazionale**

*\*Per la lista ed il volantino (da affiggere) vedi la pagina precedente*

# 1° Ottobre



# l'Altrascuola

quadrimestrale dell'associazione culturale e professionale l'Altrascuola - anno 6° - n. 1

dicembre 05 **nuova edizione** supplemento interno a Unicobas

e-mail: [altrascuola@libero.it](mailto:altrascuola@libero.it)

coordinatore redazionale: Davide Rossi

sede: V. Conegliano, 13 Roma -00182

Com. red: A. Antelli, L. Bagattini, M. De Cesare, F. De Ficchy, S. Lonzar, G. Magnifico, R. Migali, M. Piermarini, D. Rossi.  
Resp. per la redazione nella Svizzera italiana: Massimiliano Arif Ay.

## UNA NUOVA AVVENTURA


di Davide Rossi

Dopo cinque anni scolastici e dieci copie editate, il supplemento "1° Ottobre" entra, con questo nuovo anno scolastico, nel periodico sindacale di cui da sempre è stato supplemento. È stata una bella esperienza, emozionante. Abbiamo cercato di regalare alla scuola una rivista che approfondisse, si interrogasse, lottasse, cercasse il senso profondo del nostro "fare scuola", una costruzione dei saperi compiuta insieme ai ragazzi da cui è importante tirar fuori le energie migliori e non mortificarle cercando di metter dentro quanto comunque non sono interessati a ripeterci, se non con tragica e giustificata stanchezza. I caustici editoriali di Andreina Antelli, la didattica, la valutazione docente, un organo di autotutela professionale, la cinematografia, il decennale di Falcone e Borsellino, i convegni e i corsi, le marce di Barbiana – dalla prima - nel solco del pensiero di don Lorenzo Milani, le lotte, le riflessioni pedagogiche, a partire da quelle - immancabili - di Stefano Lonzar, la collaborazione ed il contributo preciso e prezioso contro la selezione scolastica dell'amico svizzero Massimiliano Ay. Questo e molto altro hanno rappresentato questi anni e questo quadrimestrale, continuiamo sulla strada iniziata, in forme diverse ma con la determinazione di sempre, interni alla rivista sindacale, dimostrando una volta di più come il sindacato CIB Unicobas e l'associazione professionale l'Altrascuola promuovano quotidianamente una battaglia per i diritti e la cultura, per il pane e – come scrivevano i sindacalisti di inizio XX° secolo – per le rose. Buona lettura quindi, perché l'avventura continua

## Mors nostra ...

di Andreina Antelli

Parlar male della riforma è gioco facile, è un po' come sparare sulla Croce Rossa, ma un aspetto fra i tanti di questo periodo bollente, che mi lascia perplessa, è come stiano cambiando i rapporti tra colleghi. Mi sento come un gladiatore al Colosseo: buttata in pista, aizzata con il tridente, costretta a lottare contro un mio simile fino alla morte. Mai come ora le lotte fino all'ultimo scampolo di supplenza, per conquistare 2 alunni in più e un laboratorio in meno, sono state così cruente; la categoria degli insegnanti si è rivelata capace di crudeltà e ferocia inaspettate, oggi ormai vige il detto "Mors tua ...". Fino a pochi anni fa, svolgendo un lavoro dove non si prospettava possibilità di carriera, ci si sentiva forse tutti uguali nella sfiga, con uno stipendio da fame, tante frustrazioni, ma anche passione e soddisfazioni, ogni tanto. A mio avviso il clima sul posto di lavoro adesso è insopportabile: la burocrazia ci soffoca, vedo per più tempo cartacce ministeriali che alunni, senza parlare poi delle versioni variegiate che ogni Istituto dà all'interpretazione della riforma stessa. Confrontandosi con altre realtà di scuole si sentono cose inaudite, ognuno, il singolo o il collegio, interpreta liberamente quel gran caos normativo in cui ci troviamo con episodi davvero esilaranti: ho sentito di scuole che fanno finta di niente, fischiettano sperando che nessuno, dall'alto, le scopra e proseguono come hanno sempre fatto, altre che hanno prevenuto qualsiasi tipo di cambiamento e attuano progetti riformati da anni. Chi si trova nella pietosa condizione di dover cambiare scuola ogni anno mi ha raccontato esempi che rasentano la



I disegni sono, come sempre, del filosofo Giordano Bruno, tratti dal sigillo dei sigilli, i diagrammi ermetici", 1995 – edizioni Mimesi

fantascienza: la collega di religione lavora in tre scuole diverse ed è al limite della schizofrenia, io stessa, opero in due scuole, con due presidenze differenti, mi trasformo, passando da una all'altra, ma la dicotomia mi sta uccidendo. Siamo tutti andati a scuola, quando eravamo giovani, e le materie avevano ancora quei nomi semplici e riconoscibili: musica, ginnastica, italiano, ...; adesso neanche Umberto Eco riuscirebbe a districarsi tra "super educazione", "morfologia del...", "guida al...", "mega tecnologie", "transdiscipline". Sono vecchia e anche un po' babbiona, ma faccio veramente fatica a cogliere la differenza semantica; con il mio senso pratico mi immagino i ragazzi che per scrivere sul diario i nomi delle singole materie in orario necessiteranno di una Torah srotolabile, che i genitori, per venire a parlare con la "prof. di musica" chiederanno un colloquio "al gran ciambellano dell'arte dei suoni", e via di questo passo.


Siamo invischiati in un ciclone di termini e titoli altisonanti, a mio avviso sterili, perché non è certo con gli attributi che si cambia la scuola. Capisco solo ora perché l'hanno chiamata Riforma e non Ri-sostanza. Una scuola spia l'altra per carpire segreti e tecniche, orde di insegnanti confusi hanno capito solo che è a rischio il proprio posto di lavoro e si inventano ruoli e mansioni, tirano fuori vecchi attestati di corsi regionali da idraulico e targhe di vincitrice concorso "Miss maglietta bagnata 1974". Possono sempre tornare utili. Ma la verità è un'altra: non si può lavorare in queste condizioni.

## **protagonisti del sindacalismo**

### **Quando il sindacalismo era vicino ai lavoratori... Giuseppe Di Vittorio, guida degli oppressi**


*Opera di riferimento: Antonio Caroti, Di Vittorio Il Mulino 2004 di Massimiliano Ay*

Giuseppe Di Vittorio amava definirsi come il "figlio del bisogno e della lotta", è stato una "guida degli oppressi"; una guida che, partita come bracciante autodidatta, protagonista delle lotte agrarie in Puglia, diverrà uno dei massimi leader operai non solo in Italia, ma nel mondo intero, assumendo per lunghi anni la presidenza della Federazione Sindacale Mondiale. In un contesto come quello delle aspre lotte dei braccianti pugliesi era ben difficile che posizioni gradualiste avessero la meglio, favorendo al contrario il consolidamento del sindacalismo dell'azione diretta. Da adolescente, a Cerignola, in questo ambiente di grave conflitto sociale, Giuseppe Di Vittorio si getta a capofitto in politica, unendosi al sindacalismo rivoluzionario e rifiutando di aderire ad un modello sindacale concertativo, rappresentato allora dalla Confederazione Generale del Lavoro (Cgl). Il giovane Di Vittorio inizia quindi una fase libertaria e anarchica della sua esistenza, senza però abbandonare quel pragmatismo rivoluzionario che sempre lo ha accompagnato. Egli vede le distinzioni partitiche come "artificiosi fattori di divisione delle masse" e conseguentemente inizierà la sua lotta per un sindacalismo indipendente, lontano dalla concezione leninista del sindacato operaio come "cinghia di trasmissione" del partito comunista. D'altronde a Di Vittorio la concezione bolscevica in generale, e cioè l'avanguardia come centrale direttiva di un proletariato senza coscienza di classe è praticamente estranea. Un sindacato, insomma, che per l'agitatore cerignolese è libero e combattivo. Un'idea che, seppur con evidenti tratti spontaneisti, saprà mantenere quel minimo di stabilità organizzativa che permetterà anche di ottenere risultati concreti per il benessere dei diseredati locali. E' per Di Vittorio fondamentale, infatti, che si superi l'estremismo finalizzato a sé medesimo tipico di una certa frangia anarcoide, sintomo di immaturità politica e di incapacità propositiva. Non ci sarà di conseguenza in Giuseppe Di Vittorio un'esaltazione superficiale dello sciopero generale insurrezionale o di atti ribellistici violenti e gratuiti; al contrario egli favorirà nella sua attività l'obiettivo di "strappare miglioramenti concreti per i contadini poveri con tutte le armi disponibili, compresa la scheda elettorale aborrita dagli anarcosindacalisti". Nel 1912 è uno dei protagonisti della costituzione della Unione Sindacale Italiana (Usi), confederazione sindacale anarchica e rivoluzionaria contrapposta alla moderata Cgl, Cgl peraltro ben poco radicata fra la base dei lavoratori e dei contadini del Sud. Nonostante questo, Di Vittorio si batte a fondo affinché non avvengano scissioni all'interno delle singole Camere del Lavoro locali e ognuna scelga a maggioranza a quale confederazione nazionale (Cgl o Usi) affiliarsi. Parlando di Giuseppe Di Vittorio non è



forse illegittimo parlare di "riformismo", a patto che questo termine sia inteso in modo assolutamente diverso dal concetto attualmente diffuso. Di Vittorio è un rivoluzionario con la ferma intenzione di superare il capitalismo, quello cioè che considera un sistema iniquo, ma non rifiuta a priori dogmaticamente le armi della lotta istituzionale e del lavoro interno al sistema. Non da ultimo iscrivendosi al Partito Comunista d'Italia e diventando dirigente del più grande partito fedele a Mosca. Di Vittorio era lontano dal dogmatismo anarco-sindacalista anche in altre questioni: come i migliori riformisti rifiutava di considerare l'operaio o il contadino come una "risorsa di potere", cioè elementi da strumentalizzare a fini politico - elettorali, al contrario egli lotterà per raggiungere migliori condizioni di vita e di lavoro nel sistema economico vigente, evitando di vedere nel sindacalismo una velleitaria "ginnastica rivoluzionaria propedeutica allo scontro finale con le autorità costituite". Insomma, un insegnamento, questo, che andrebbe spiegato ancora oggi a certi trozkisti francesi che si oppongono alla tassa Tobin perché "migliorerebbe il capitalismo e compito dei rivoluzionari non è migliorare il capitalismo!". A Di Vittorio, noto per rappresentare la parte più sovversiva del movimento (con tendenze anticlericali, antimilitariste e antipotere) viene tuttavia riconosciuta una grande capacità di trattare coi padroni e i

proprietari terrieri, così come di convincere i crumiri a non danneggiare la lotta degli altri colleghi. Quando parlava della miseria materiale, della fatica fisica, delle umiliazioni subite ad opera dei padroni, dell'amarezza di sentirsi ignoranti, del dolore di non poter garantire ai propri figli dignitose condizioni di vita, il segretario della Cgil non faceva della retorica pauperistica, ma descriveva sofferenze che lui stesso aveva patito. I suoi discorsi andavano dunque dritti al cuore dell'uditorio, che ne avvertiva distintamente la cristallina sincerità. Alla vigilia dello scoppio della Prima Guerra Mondiale il leader dell'Usi, De Ambris, per evitare un possibile trionfo del militarismo germanico mette in dubbio la linea pacifista dell'organizzazione. All'interno del comitato centrale del sindacato libertario italiano prevale la linea tradizionale di non appoggiare un'eventuale entrata in guerra del paese. Anche Di Vittorio sostiene questa idea, per cambiarla successivamente: giudica negativamente il neutralismo della socialdemocrazia e pur temendo il rischio di cadere nel militarismo, opta per una scelta insurrezionale e diverrà interventista, ritrovando quello spirito patriottico rivoluzionario che aveva da giovane. La svolta interventista risulterà essere un errore e sarà lui stesso a pagarne le conseguenze all'interno del fronte anarco-sindacalista del dopoguerra. Sempre all'interno dell'Usi Di Vittorio non sopporta la linea anarchica estremista di Borghi e sostiene la corrente comunista. Nel 1919 la gran parte dei delegati del Partito Socialista vota per aderire al Comintern (la III Internazionale fondata da Lenin), per Di Vittorio si profila la possibilità di creare la tanto desiderata unità proletaria: favorisce così l'adesione dell'Usi al Profintern, cioè l'Internazionale dei Sindacati Rossi (legata a Mosca), e questo perché già allora riconosce quanto negativa sia la rincorsa ad un "astratto rigore rivoluzionario", insomma una volta di più Di Vittorio mostra il suo volto pragmatico contro il purismo ideologico. Al IV° Congresso dell'organizzazione a cui lui aveva dato tanto, la linea anarchica vince. Di fronte all'uditorio Di Vittorio, riconoscendo la situazione disperata in cui sta andando l'Italia (il fascismo liberticida e anti-sindacale), dichiara: "la purezza dei principi non vale al mondo quanto vale la forza". L'agitatore cerignolese decide così di staccare dall'Usi tutte le organizzazioni a lui fedeli. Nel 1924 in occasione del V Congresso del Comintern Di Vittorio andrà per la prima volta a Mosca.



Nello stesso periodo conosce Antonio Gramsci fondatore e teorico del comunismo italiano. Di fronte alla statura culturale e intellettuale dei comunisti Di Vittorio riconosce la povertà dottrinale della sua passata esperienza e commenta che il sindacalismo rivoluzionario non si è mai curato di elevare il livello della coscienza e della cultura dei suoi militanti. La figura del sindacalista pugliese continua la sua strada a favore dell'unità delle forze anti-fasciste che poi porteranno alla costituzione della Cgil nel 1944, in cui il termine "Italiana" costituisce un elemento nuovo e unificatore rispetto alla precedente Cgl e che saprà unire per un certo periodo anche gli operai cattolici. Nei periodi successivi in Di Vittorio affiorano i primi dubbi sull'esperienza sovietica e in generale mal sopporta la cinghia di trasmissione che si è venuta inevitabilmente a instaurare fra la Cgil e il Partito Comunista Italiano. Ritornano quindi nel leader comunista elementi della sua formazione anarchica: non solo critica i suoi colleghi sindacalisti sovietici troppo legati al potere statale, ma si distanzia pure dalle azioni repressive dei comunisti in Polonia (così come in Ungheria) contro una rivolta di lavoratori fomentata da forze straniere. Ma pur mantenendo una forte senso critico, Di Vittorio è cosciente dell'importanza di possedere un riferimento e mai rinnegherà – pur criticando - la sua fedeltà al movimento comunista mondiale, fedeltà comunque sempre subordinata al legame con la base dei lavoratori che mai tradirà. Giuseppe Di Vittorio in fondo rimase sempre un convinto anarchico, sapendo però coniugare questo ideale con la necessità di diventare un grande comunista.

#### letture

### Come conigli alcolizzati in cerca d'amore di Milly Gualteroni\*

"C'è qualcosa che desidererebbe avere?" "Un altro cuore, due altri occhi, un'altra vita." Così rispose, in un tempo lontano, a un giornalista, lo scrittore giapponese Yukio Mishima, aspro e dolente critico di un fatuo Giappone al crepuscolo, da cui si sentirà assediato fino alla scelta di un tragico, conclusivo harakiri. Non da Mishima, ma dai suoi epigoni occidentali Bukowski ed Hemingway, prende dichiaratamente le mosse il giovanissimo autore ventiduenne con pseudonimo Holiver P. Razansky, che nel suo *Come conigli alcolizzati*, raccolta di poesie e racconti (**Oscariboni, pg. 179, euro 10,00**), si fa catabolico e *vacui* del nostro declinante Occidente. Il suo narrare è limpido e "la verità" scivola a un tempo dolce e a un tempo amara nella visione, sembrerebbe commossa, di attimi di vita vissuta, verità indiscutibile per questo autore che ironicamente dichiara il dono dell'onniscezza, dal "dolce sapore di miele", che "può arrivare a uccidere". Nelle sue prose e nelle sue poesie fatte di scarne, essenziali parole, si smascherano le ipocrisie, si svelano le false illusioni, crollano le vane speranze. Non c'è scampo alla realtà d'attorno, quella di una vita istintiva che si nutre dei non valori della desolata realtà metropolitana. E allora sesso, droga, alcool, non sono il leit motiv della girandola effimera di una *jeunesse dorée*, ma la strategia di un sopravvivere infame che cerca, come può, di sottrarsi al degrado senza speranza. Uno sguardo benevolo distilla l'angoscia delle creature che emergono dall'abisso sociale, con le loro storie di esclusi, falliti e perdenti che, tuttavia, "come i suini superano per sincerità e grazia" i cosiddetti vincenti. Giocchiere e funambolo su una corda tesa sul baratro, che si spalanca nella sua lucida visione del vuoto, Razansky coraggiosamente dichiara un'unica via di salvezza, non patetica, non banale, non ingenua, ma estremamente vera: la via dell'amore.


\*docente di lingua e letteratura inglese e giornalista

## memorie

*La rivista "1° Ottobre" è sempre stata dedicata a qualche sindacalista o gruppo di sindacalisti, bambini, donne, uomini, che - nel mondo - non hanno rinunciato ad impegnarsi per l'affermazione dei diritti universali dell'Uomo e del Bambini, al primato universale di uguaglianza e fratellanza tra tutti gli esseri umani. Vogliamo ancora una volta riallacciare il filo del ricordo, dedicando tuttavia questa prima edizione della rivista professionale interna al giornale sindacale alla memoria di tre italiani scomparsi in questi mesi. La nostra compagna di sindacato Ilaria Guidi, decisa per tutto l'arco della sua breve vita nel lottare contro ogni discriminazione e sopruso. Suo il disegno della bambina con cartella e orsacchiotto che resta simbolo della rivista e costante memoria di lei, l'enologo Luigi Veronelli e la mamma di Peppino Impastato. Con affetto e commozione li ricordiamo, perché il ricordo possa essere presente e vivo, le loro vite capaci di dare un senso alle nostre.*

## Grazie Ilaria!

Il 29 ottobre 2004 è venuta a mancare la dolce Ilaria. Per noi tutti era semplicemente Ilaria, l'autrice di vignette, strisce e cartelloni su cui in tanti abbiamo sorriso per la loro semplice ma efficace ironia, per il bel tratto chiaro, espressivo, carico di quella vivace – anche se a volte ingenua – fantasia di un animo che malgrado le tante traversie e gli svariati ostacoli che la vita poneva, riusciva a mantenersi sempre limpido, onesto, generosamente disposto a sorridere e a far sorridere, spesso anche ironizzando su se stessa. Ci rimane il piccolo ma importante logo del giornale "1° ottobre" dell'associazione culturale l'Altrascuola. Grazie comunque alla vita, non sempre generosa con noi, per averci regalato il sorriso di Ilaria Guidi, la sua ironia, la sua dolce lentezza in un mondo che ha elevata a sistema la velocità e lo stress. Ilaria meritava



## Grazie Luigi!

Luigi Veronelli ha vent'anni nel 1946 e ne ha già viste tante, dalla scuola fascista alla lotta di Liberazione, amico di Lelio Basso, con lui edita *I problemi del socialismo*. Crede nella libertà e nella buona tavola, accompagnata da altrettanto buoni vini. Svariate sull'argomento le sue pubblicazioni, sempre capaci di congiungere il rispetto per la terra e i suoi lavoratori con la passione del gusto. Veronelli raccoglie attorno a sé amici come Gianni Brera, Giangiacomo Feltrinelli, Mario Soldati, ma anche dure condanne, persino giudiziarie, dal potere democristiano. È infatti condannato a sei mesi di carcere per istigazione alla rivolta dei viticoltori piemontesi (oppressi dalla burocrazia e contrastati dai grandi monopoli) e a tre per la pubblicazione di De Sade, universalmente noto, ma non per il suo contributo nella Francia rivoluzionaria al rinnovamento della toponomastica di Parigi. Veronelli sino all'ultimo si è battuto perché i prodotti delle nostre tavole: olio, vino, formaggi, salumi, fossero tutelati, contro le produzioni estensive e non certificate. Tra i suoi libri più recenti *Viaggio in Italia per le città del vino*; *Vietato Vietare*; *Breviario libertino*; più la cura e l'introduzione del bellissimo *La cuoca di Buenaventura Durruti*, un libro straordinario di anonime miliziane anarcosindacaliste spagnole degli anni trenta, raccolta di ricette, storia di cucina e di libertà. Esprime come sia possibile creare in trincea durante la rivoluzione, piatti poveri ma ricchi ed immaginare anche in cucina un mondo in cui nessun uomo sfrutti un altro uomo. Luigi Veronelli ci ha lasciati, ma le sue idee restano, traccia sicura per il nostro cammino.

## Grazie Felicia!

Con il suo amore di madre, Felicia Bartolotta Impastato, mamma di Peppino, ha prima difeso il figlio dalle ire del padre, quando pubblicava un giornale con titoli del tipo: "La mafia è una montagna di merda", poi sino all'ultimo giorno dei suoi 88 anni la memoria del suo impegno democratico e civile. Le sue idee, come quelle di Peppino sono e rimarranno sempre vive. Felicia è stata una donna straordinaria che, nonostante pressioni e vincoli affettivi e culturali del mondo che l'ha cresciuta, non ha esitato a schierarsi decisa lungo il cammino intrapreso dal figlio, un cammino per l'affermazione della legalità che è fraterno a chiunque viva con coscienza l'essere cittadino.

INSERTO / SUPPLEMENTO al n.° 58 di Unicobas del Dicembre 2005 edito dalla CIB Unicobas, proprietà CIB Unicobas.  
Direttore responsabile Stefano Apuzzo  
Stampa Tipo Spedalgraf srl, V. Scalo Tiburtino, 1 Roma.



## Il lavoratore dipendente e la sua concorrenza

Nell'ultimo decennio il lavoro dipendente del settore Commercio è "notevolmente" cambiato. Ad esempio in Nielsen i lavoratori dipendenti sono notevolmente diminuiti. Questa riduzione ha avuto inizio dal reparto Field, ma è poi proseguita con gli impiegati della sede. Basti pensare che alla fine degli anni '80 la Nielsen aveva circa mille dipendenti. Oggi i dipendenti sono poco più di quattrocento, e purtroppo quest'operazione non è ancora terminata!

La riduzione di personale è sì avvenuta a causa dello sviluppo tecnologico, ma è soprattutto avvenuta a causa del cambiamento delle regole nel mondo del lavoro. In pratica, lavori prima svolti da lavoratori dipendenti, sono passati ad agenzie che si avvalgono per la maggiore parte di personale con contratti di "Lavoro a Progetto" (ex. CO.CO.CO). Questi, pur non avendo professionalità, per ovvi motivi di turnover, hanno il vantaggio(per chi li assume) di costare molto meno. Il reparto Field (acquisizione dati) è così passato da circa 250 dipendenti (inizio degli anni '90), ai 60/70 attuali, passando anche attraverso una mobilità. Inoltre un fenomeno che spesso risulta evidente è che alcune volte le agenzie sopra-citate si avvalgono della collaborazione d'ex dipendenti Nielsen (pre-pensionati dalla Nielsen, con incentivo, per ridurre il personale) per svolgere le stesse attività che prima svolgevano come dipendenti Nielsen.

Questo cambiamento sta incidendo negativamente sia dal punto di vista qualitativo che economico sulla vita dei lavoratori in genere.

La paura di perdere il posto di lavoro che si è instaurata nei lavoratori di Nielsen, come in altre aziende, ha reso impossibile il rinnovo del contratto integrativo da oltre un decennio. Oggi ci troviamo in una società notevolmente cambiata, con un contratto integrativo vecchio, che norma tutta una serie di figure che oggi neppure più esistono, mentre tante nuove figure nate "nel durante" non hanno nessuna specifica normativa che li regolarizzi!

I nostri concorrenti non sono i "lavoratori a progetto", bensì le loro condizioni lavorative: l'essere sottopagati, non avere nessun diritto, tanto meno tutele!

Capita frequentemente di sentir loro lamentarsi tanto da dichiarare di trovarsi costretti ad evadere pagamenti quali tasse e/o pensioni pur di avere un reddito accettabile. Con tali guadagni non hanno neppure l'opportunità di farsi un'assicurazione che gli salvaguardi un minimo di reddito in caso d'infortunio. E' chiaro che il far confluire i lavoratori (neo assunti o ex dipendenti) presso le agenzie sopra-citate è una manovra, da parte delle direzioni aziendali, per diminuire i costi del lavoro, diminuendo i compensi, i diritti e le tutele dei lavoratori stessi.

Questo sistema, oltre a non garantire un futuro a questi lavoratori, è sicuro che ad un certo punto della loro vita l'unico sostentamento economico sarà la pensione sociale, porterà quasi sicuramente anche ad un collasso del sistema pensionistico, se non sarà rivisto, con gravi ripercussioni anche su quei lavoratori dipendenti che ancora oggi pagano per garantirsi una pensione accettabile.

Per questo motivo il sindacato Unicobas, oltre a difendere i diritti dei lavoratori dipendenti, sta cercando d'inserire in questo periodo i diritti mancanti in tutte queste nuove forme di lavoro, cercando di redigere e proporre uno "STATUTO DEI LAVORI", che vada ad affiancare il già esistente STATUTO DEI LAVORATORI. Siamo certi che migliorando umanamente ed economicamente le loro condizioni lavorative, miglioreremo anche la nostra!

**Roberta BOCCACCI & Andrea CARPITA delegati UNICOBAS RSU Nielsen Italia**

le  
pa  
gi  
ne  
in  
ter  
ca  
te  
go  
ria  
li

## NUOVI RISULTATI IN LOMBARDIA PER L'UNICOBAS

La situazione in Lombardia per il sindacato è sicuramente migliorata con l'apertura in provincia di Varese attraverso interventi nelle case di riposo di Bodio Lomnago, Busto Arsizio e Brebbia, dove l'Unicobas si sta attestando prevalentemente come primo sindacato.

Determinante in tal senso l'attività delle nostre delegate Cecilia, Veronica, Natalina e Sabrina.

Abbiamo conseguito dei buoni risultati, grazie al rapporto diretto con le lavoratrici, decidendo in assemblea le cose da portare avanti "insieme" in un rapporto

democratico, che le lavoratrici con i confederali non conoscevano più da tempo.

Le problematiche del settore hanno origine dalla ormai diffusa gestione delle strutture da parte delle cooperative sociali, dove i lavoratori, "sballottati" da una gestione all'altra, sono costretti a vivere situazioni lavorative difficili ed onerose. La carenza degli organici, i carichi di lavoro, gli orari di lavoro, il demansionamento costituiscono i problemi essenzialmente rilevati e denunciati dal sindacato in quasi tutte le strutture.

Del resto e non di meno le Amministrazioni governanti, in quanto soggetti titolari, dimostrano un livello inadeguato nella capacità di amministrare. L'Unicobas ha denunciato tali situazioni attraverso proteste, manifestazioni in piazza, comunicati stampa, assemblee ed incontri con i soggetti istituzionali.



Un altro fronte piuttosto interessante si è aperto nel settore del lavoro interinale dove abbiamo superato più di cento iscritti nell'ultimo periodo.

Nel settore delle imprese di pulizia, dei servizi ambientali e delle mense registriamo un consenso ed un'adesione che cresce in maniera costante, nonostante gli innumerevoli tentativi diretti ed indiretti da parte dei confederali, ormai "consiglieri" delle aziende, che in ogni modo ed in maniera strumentale ci impediscono di svolgere una adeguata e democratica attività sindacale.

Ci viene impedito di fare l'assemblea retribuita, non ci viene riconosciuto il delegato RSA, ci viene negato il tavolo della trattativa aziendale, ci si mette in discussione la trattenuta sindacale ..... Ciò nonostante nelle aziende ci siano lavoratori iscritti al nostro sindacato.

La vera ragione sta nel fatto che questi lavoratori hanno disdetto l'adesione ai confederali, hanno detto BASTA ad un modo di fare sindacato legato al potere ed al compromesso, hanno sfiduciato chi li rappresentava, scegliendo l'alternativa del sindacato di base.

Sul tavolo viene messa in discussione la democrazia sindacale e la stessa rappresentanza sindacale che per imposizione normativa viene negata ad una parte di lavoratori che, nonostante lavorino in azienda ed abbiano sottoscritto l'adesione sindacale, non hanno diritto alla dignità sindacale per come previsto dallo Statuto dei lavoratori e dalla stessa Costituzione.

L'Unicobas Lombardia si sta muovendo in tal senso a livello politico-istituzionale attraverso incontri con esponenti politici sensibili al problema.

Su questi temi di recente nella sede regionale lombarda Unicobas il Presidente dei Verdi Alfonso Pecoraro Scanio ha prospettato un impegno politico per una revisione della normativa vigente sulla questione dei diritti sindacali e per una proposta di legge che preveda uno "statuto dei lavori" per le nuove figure professionali.

**Francesco Casaroli – Segretario Regionale Lombardia**

le  
pa  
gi  
ne  
in  
ter  
ca  
te  
go  
ria  
li

## **SERVIZI EDUCATIVI COMUNE DI MILANO**

Le educatrici di Milano, come ogni anno (ma sempre peggio di anno in anno), sono costrette ad affrontare i numerosi disagi che l'Amministrazione Comunale impone ai Servizi Educativi:

Solo alcuni punti

1. carenza di personale educativo ed ausiliario.

Ad inizio anno scolastico non vengono sostituiti:

- vuoti d'organico;
- integrazioni part-time
- maternità
- gravidanza (spostamento del personale degli uffici per motivi di "sicurezza" che però continua a risultare nell'organico del personale educativo !!!)

2. carichi di lavoro sempre più elevati

metodicamente saltano i rapporti numerici, educatrici da SOLE in sezioni con 13/20 bambini quando dovrebbero essere due per turno:

le Posizioni Organizzate (le famose P.O.) richiedono, oltre ai normali progetti educativi, l'impegno ad elaborare nuove strategie per attuare gli obiettivi del "PROGETTO E.F.Q.M.". E' un modello di gestione aziendale orientato al raggiungimento delle qualità del sistema: valorizzazione del personale

eccellente servizio per l'utenza

- ottimizzazione delle risorse
3. compiti e mansioni extra che dovrebbero essere di competenza della segreteria:
    - nominativo di una referente per scuola come addetta alla verifica dei fogli-firma
    - delegata sindacale che organizzi il servizio in caso di assemblea o sciopero
    - stesura di elenchi del personale e dell'utenza ecc.

Le graduatorie risultano esaurite e il Comune, pur non assumendo nuovo personale, pretende di assicurare il funzionamento dei Servizi e di mantenere la qualità elaborata dalle educatrici nei progetti educativi.

E' chiaro ed evidente che il Comune, sottraendosi a tale responsabilità, ha intrapreso la strada della privatizzazione, certificando, intanto, uno standard di qualità dove il personale si sente sempre più "sfruttato, esaurito e demotivato".

In tal senso la battaglia sindacale che si sta portando avanti non avrà sosta. Le varie problematiche di recente sono state portate dall'Unicobas all'attenzione dell'Assessore e del Dirigente dei Servizi Educativi del Comune di Milano anche attraverso interrogazioni nell'ambito del Consiglio Comunale.

Amiamo moltissimo questo lavoro, ma dobbiamo avere la possibilità di mantenere sempre la qualità del lavoro consolidata negli anni da studi, corsi di aggiornamento e riflessioni.

Crediamo che il nostro compito consista nell'affiancare l'utenza nella crescita dei figli e dobbiamo difendere il diritto dei bambini di essere educati perché sono le "future persone" della nostra società, i "futuri adulti".

**Alessandra ESPOSTI – Responsabile Servizi Educativi UNICOBAS Lombardia.**





## Il Datore di lavoro deve fornire un alloggio idoneo al lavoratore Immigrato?

(Art. 5-bis del T.U n. 286/98., come modificato dalla legge n° 189/2002 e dall' Art. 12 comma 2-bis del D.P.R. n° 334/04)

### Che cosa è il contratto di soggiorno

Il "contratto di soggiorno per lavoro subordinato", introdotto dalla legge "Bossi Fini" (L. 189/2002), deve essere stipulato tra il datore di lavoro ed il dipendente straniero non comunitario, sia in occasione dell'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, sia per coloro che avevano instaurato il rapporto di lavoro prima dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge "Bossi Fini" (25 febbraio 2005).

### La sottoscrizione del contratto di soggiorno è condizione obbligatoria per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.

Il datore di lavoro che sottoscrive il contratto di soggiorno ha i seguenti obblighi:

- comunicare qualsiasi variazione concernente il rapporto di lavoro;
- garantire che il lavoratore abiti in un alloggio idoneo (secondo i parametri previsti dalla Legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

1) Nel caso di richiesta di assunzione di un cittadino ancora residente all'estero, il datore di lavoro deve fornire un alloggio al lavoratore. Al momento dell'ingresso in Italia del lavoratore, dovrà essere esibita allo Sportello Unico la documentazione comprovante la reale esistenza dell'alloggio. 2)

Nel caso di lavoratore già regolarmente soggiornante, il datore di lavoro deve dichiarare nel contratto di soggiorno l'esistenza dell'alloggio al momento della sottoscrizione, indicandone l'esatta ubicazione e la tipologia (affitto, comodato, proprietà, per conto del datore di lavoro e/o lavoratore).

Per entrambi i casi, l'idoneità dell'alloggio deve essere certificata dall'Ufficio Tecnico del Comune oppure dall'Ufficio di Igiene Pubblica dell'A.S.L.

- Impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per l'eventuale rientro/rimpatrio del lavoratore straniero nel Paese di provenienza.

L'art.2 comma 9 d.l. n.195/2002 convertito con modificazione dalla L. 222/2002, ha poi previsto che i datori di lavoro che in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa per la durata della prestazione trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile.

Questa ultima norma chiarifica che la dichiarazione del datore di lavoro concernente l'alloggio consiste in una garanzia (di natura pubblicitica) della prestazione abitativa a disposizione del lavoratore straniero; si tratta di una fideiussione in forma specifica, costituita dal soddisfacimento delle esigenze abitative del lavoratori e non di una controprestazione costitutiva del rapporto di lavoro,

**Il semplice scopo della legge sembra essere quello che ogni straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro stagionale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa abiti effettivamente in un alloggio idoneo e che tale alloggio sia preferibilmente messo a disposizione dallo stesso datore di lavoro.**

La garanzia alloggiativa deve intendersi implicitamente estesa anche all'esigenza abitativa dei familiari stranieri regolarmente soggiornanti e conviventi con il lavoratore straniero. Tale estensione non è ricavabile direttamente in mancanza di una esplicita previsione legislativa, come quelle degli artt. 9 e 29 T.U., dalla tutela delle famiglie prevista dagli articoli 20, 30, 31 cost. che è di per se applicabile anche agli stranieri.

In ogni caso la nozione di garanzia presuppone una natura sussidiaria e residuale dell'impegno dichiarato dal datore di lavoro. Per cui a questo proposito i datori di lavoro che chiedono una idonea sistemazione alloggiativa al lavoratore titolare di un permesso di soggiorno, dovrebbero assumere gli oneri di tale documento, quali marche da bollo di €14,31 ed i giorni di permesso necessari per l'espletamento della pratica.

**Chi ha l'obbligo di garantire un idoneo alloggio nel caso di quei lavoratori che non hanno la possibilità di dimostrarlo?** In tal caso l'azienda dovrebbe fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge concordando con il lavoratore il canone e la modalità di pagamento.

**Roberto Reyes Responsabile Regionale per la Lombardia dei Lavoratori stranieri**

## CENTRO POLIFUNZIONALE DI BUSTO ARSIZIO

Come rappresentante sindacale Unicobas ringrazio il sindacato in quanto, pur vivendo ancora il Centro Polifunzionale di Busto Arsizio un gran pasticcio gestionale, mi sta offrendo la possibilità di poter lottare e far valere i diritti delle lavoratrici (cosa che non è mai avvenuta con gli altri sindacati presenti nella struttura da molti anni).

Ho dovuto sorbirmi le varie interviste delle autorità che non hanno fatto che elogiarsi a vicenda per una gestione funzionale, che in realtà si è rilevata deficitaria ed è stata portata avanti solo con il sacrificio del personale di questa struttura.

Ed il Comune? Dai vari articoli apparsi sui giornali la sua preoccupazione è stata quella di confermare un'adeguata assistenza agli anziani e la giusta tutela dei dipendenti..... MAH!!!

A dire il vero non si è mai interessato di come realmente sia stata gestita la struttura (e questo lo dimostrano le continue proroghe date di mese in mese al gestore MASTER) o se si siano verificati dei problemi riguardo le necessità del personale, sempre considerato come un numero e mai come persone.

Il mio impegno sindacale sarà costante nella struttura affinché il personale sia posto all'attenzione dei soggetti interessati nella giusta e doverosa considerazione attraverso azioni ed attività di coinvolgimento diretto delle lavoratrici e dei lavoratori, ormai esasperati dalla situazione di incertezza e di confusione che si è venuta a creare.

Veronica LAZZARA – delegata UNICOBAS Centro Polifunzionale di Busto Arsizio.

le  
pa  
gi  
ne  
in  
ter  
ca  
te  
go  
ria  
li

# le liste PROVINCIALI ENAM di Unicobas l'Altra scuola

## Lista Provinciale di Roma

### LISTA N.° 2

**d'Errico Stefano**, prim., n. VR 30.4.53, RM 1° CD  
**Argiolas M.Grazia**, primaria, n. CA 23.6.54, RM 61° CD  
**Cammilli Monica**, infanzia, n. NA 26.5.60, C.vecchia 5° CD  
**Fantauzzi Alessandra**, prim., n. Avezzano (AQ) 1.6.66, RM 77° CD  
**Frau Simonetta**, prim., n. C.vecchia, RM IC Mozart Infernetto  
**Polverini Anna Laura**, prim., n. Polla (SA) 11.1.48 RM 68° CD  
**Rocchetti Serenella**, prim., n. C.vecchia 27.6.52, C.vecchia 5° CD  
**Rosati Bruno**, prim., n. RM 24.10.51, Ostia (RM) IC Parini

## Lista Provinciale di Milano

### LISTA N.° 3

**Sabatino Emilio**, prim., n. C.di Stabia (NA) 11.1.67, MI CD V.Scrosati

## Lista Provinciale di Napoli

### LISTA N.° 5

**Magnifico Graziano**, prim., n. MI 10.12.56, NA 73° CD

## Lista Provinciale di Pescara

### LISTA N.° 4

**Bagattini Laura**, prim., n. Bergamo 30.7.56, PE 6° CD

**Ottaviano Cinzia**, prim., n. Scerni (PE) 8.6.59,

## Lista Provinciale di Bari

### LISTA N.° 4

**Giovanardi Maria Pia**, prim., n. BA 5.1.50, BA 8° CD

**Benevento Maria Teresa Tricarico**, prim., n. MT 20.12.64, BA 4° CD Balilla

**Fusco Rita**, prim., n. BA 22.9.53, BA 9° CD

**Milone Margherita**, inf., n. BA 29.9.54 BA 4° CD Balilla

## Lista Provinciale di Cosenza

### LISTA N.° 3

**Milito Anna Maria**, n. Caracas (Venezuela) 11.6.56, CS IC Aiello Cal.

## Lista Provinciale di Livorno

### LISTA N.° 3

**Giusti Antonella**, prim., LI 26.5.55, LI CD Thouar

**Cecconi Rolando**, prim., LI 27.4.40, pensionato

**Rugani Franca**, prim., LU 1.1.51, LI CD Collodi

**Barin Alessandra**, inf., n. MI 3.7.57, LI CD Collesalveti

**Truisi Rosaria**, prim., Licata (AG) 12.1.51, LI IC Marina di Campo

**Mori Laura**, inf., Piombino (LI) 16.9.59, LI 2° CD Piombino

**Boldrini Laura**, prim., LI 30.5.61, LI IC Donoratico

**Bersotti Chiara**, prim., n. S.Vincenzo (LI) 19.7.54, LI IC S.Vincenzo

## Lista Provinciale di Pesaro

### LISTA N.° 2

**Annoni Mauro**, prim., n. Gazzola (PC) 3.9.53, PU IC Gaudiano

**Balducci Anna Maria**, inf., n. Foligno (PG) 19.12.51, PU CD Cattabrighe

**Paci Emanuela**, prim., n. PU 30.8.54, PU IC Olivieri

**Severi Giorgio**, prim., n. PU 18.8.54, PU CD Sant'Orso Fano

## Lista Provinciale di Frosinone

### LISTA N.° 6

**Cammarota Rosanna**, prim., n. Rionero di Butore (PZ) 27.1.60, FR 4° CD

**Sferrazza Fabiana**, prim., n. Roma 5.5.61, FR 2° CD

## Lista Provinciale di Chieti

### LISTA N.° 4

**Finamore Marina**, prim., n. CH 1.9.50, CH IC Ripa Teatina



# LE ELEZIONI ENAM, NAZIONALI E PROVINCIALI

## una grande occasione

24 gennaio 2006. Elezioni ENAM (Ente Nazionale di Assistenza Magistrale)

*Una grande occasione per tutelarci e per il ruolo unico docente (uguale orario e retribuzione dalla scuola dell'Infanzia al Superiore, parificato a 18 ore ed al livello stipendiale più alto)*

**Le elezioni per il rinnovo dei Comitati Provinciali e del Consiglio Nazionale ENAM possono sembrare un appuntamento limitato alla questione specifica, ma non è così, anzi è tutto il contrario. Intanto, l'Unicobas si presenta dopo aver già ottenuto negli ultimi 4 anni importanti risultati, quali l'eliminazione della franchigia in ogni fascia di reddito, della franchigia sulla spesa minima sanitaria che, ad incrocio con la franchigia sulla spesa minima per medicinale, rendeva di fatto non recuperabili persino spese annue dell'importo di 800 euro; l'eliminazione della certificazione medica per gli accertamenti diagnostici pagati con ticket; infine l'innalzamento del tetto rimborsabile da 6 milioni di vecchie lire a 6.000 euro per lavori dentistici ed il raddoppio dell'assegno di solidarietà (da 515 euro a 1030); la rimborsabilità del costo per le montature degli occhiali e soprattutto della spesa per la fecondazione assistita (in precedenza, moralisticamente esclusa).**

**Oggi, Unicobas l'Altrascuola continua la battaglia con altre proposte concrete e coerenti con il carattere specifico di queste elezioni: chiede che, in tempi di vacche magre sotto il profilo pensionistico, tra i servizi vengano contemplati la possibilità di capitalizzare un fondo individuale per la costruzione di una pensione integrativa e la possibilità di accedere ad un anticipo sulla liquidazione. Infine la vecchia lotta perché la trattenuta mensile ENAM (pari allo 0,80% dello stipendio) diventi volontaria e non più obbligatoria (cosa che adesso chiedono finalmente anche Gilda e Cobas dopo lunghi anni di assenza o di silenzio). Su questo punto, chi ha governato monopolisticamente l'Ente per decenni, solleva un polverone indegno. Ma basta rileggersi "Il contratto sociale" di Rousseau per accorgersi come, già agli albori della democrazia, l'unico rapporto civile possibile in un'ottica di progresso sia quello paritario, dove chi dà è sullo stesso piano di chi riceve e non subordinato come nel feudalesimo. Non va bene una realtà dove i diritti stanno tutti da una parte (l'Ente che percepirà comunque la trattenuta obbligatoria) ed il "suddito" che non può decidere di interrompere il tributo, neanche quando - come succedeva a Roma prima del nostro ingresso nel Comitato Provinciale - le domande rimangono ferme ed inevase per 3 anni. E' del tutto evidente come, invece, la volontarietà della trattenuta sia uno strumento formidabile per costringere l'ENAM, indipendentemente da chi la gestisca, ad essere più presente, a farsi conoscere ed a fornire risposte puntuali. Risposte che fino al 2001 erano, non a caso, molto carenti.**

Scelte importanti che ci impegniamo a sostenere e a condurre con determinazione, ma sarebbe sbagliato non comprendere il grande valore aggiuntivo che la consultazione di carattere nazionale assume. Ogni sindacato presenterà la sua piattaforma per il vicino rinnovo del contratto quadriennale, la sua idea di scuola. Tutte le insegnanti e gli insegnanti di scuola elementare e dell'infanzia avranno quindi a Gennaio una grande opportunità, votando l'Unicobas, per esigere rispetto, dignità e in caso di vittoria ottenere passi concreti per un futuro più giusto. Le elezioni ENAM devono vedere una grande mobilitazione dei docenti, non solo elementari, e di tutti i lavoratori della scuola. Il nostro sindacato conferma la richiesta di uscita dal pubblico impiego e l'aggancio all'università, perché solo così verrà riconosciuta la specificità, l'unicità e la atipicità dell'insegnamento. Chi promuove la cultura opera all'interno di una istruzione, non all'interno di un servizio. Bertrand Russell ripeteva, a ragione, che un insegnante meno sta a scuola meglio insegna perché avrà più tempo per leggere, studiare, aggiornarsi veramente, frequentando mostre, musei, teatri. Magari gratuitamente come avviene in Europa e non come succede, a fronte di salari assolutamente inferiori, in Italia. La nostra battaglia per uno stipendio europeo si collega strettamente a quella per la dignità e perché la libertà di insegnamento e la libertà di apprendimento vengano garantite, a prescindere da chi governa, perché mai più ministri dell'Opus Dei e/o concorsoni, commissari ed esaminatori, possano arrogarsi il diritto di giudicarci. Vogliamo decidere del nostro futuro, scegliere ciò che dobbiamo fare senza tirannie e senza cadere nel controllo burocratico, odioso e privo di respiro. L'Unicobas scuola e i suoi iscritti caratterizzeranno la campagna elettorale sul fondamentale tema del ruolo unico docente. L'Unicobas chiede corsi universitari appositi per garantire la laurea ai maestri che non l'hanno conseguita, pur maturando una straordinaria esperienza didattica in anni e anni di insegnamento. Finirà finalmente la divisione della categoria che vede nei settori di scuola elementare e dell'infanzia un servizio di 200 ore in più l'anno rispetto ai colleghi delle medie e delle superiori, il lavoro con alunni di età inferiore premiato con alcuni milioni in meno l'anno. Il voto per l'Unicobas, un voto grande e partecipato, sarà il segno tangibile di un concreto entusiasmo volto ad affermare con forza che la libertà d'insegnamento, una più giusta retribuzione, il diritto alla cultura, sono desideri sentiti e condivisi. Maestre e maestri e la scuola tutta esigono tutele e riconoscimento sociale, perché la passione nell'aiutare a crescere tanti giovani, il nostro futuro, sono un impegno importante e impareggiabile. Le prossime elezioni, dopo anni le prime davvero nazionali, con una lista unica per tutta l'Italia e liste provinciali, saranno decisive per non lasciare il campo ai soliti noti. Anche un solo voto, ogni singolo voto, sarà assolutamente determinante per dimostrare che sappiamo chi siamo e cosa vogliamo. Perché insieme, con l'Unicobas, fuori da logiche vecchie e superate, possiamo davvero garantirci un domani sereno, un futuro che restituisca alla scuola rispetto e considerazione.

*Stefano d'Errico (segretario nazionale Unicobas l'Altrascuola)*

**SEI PER UNA SCUOLA  
PUBBLICA DI QUALITA'**

**GESTITA DAL BASSO DA  
ORGANI COLLEGIALI  
AVENTI POTERE  
DELIBERANTE E NON DA  
PSEUDOMANAGER  
MINISTERIALI?**

**VUOI UN CONTRATTO  
EUROPEO**

**E NON I BIDONI CHE  
CONTINUAMENTE  
SOTTOSCRIVONO I  
SINDACATI CONFEDERALI,  
LO SNALS E ORA ANCHE LA  
GILDA?**

**VUOI CONTARE NELLA VITA  
DEL SINDACATO**

**E NON ESSERE PILOTATO  
COME UNA MARIONETTA DA  
PARTITI E PARTITINI?**

**VUOI L'ALTERNATIVA  
SINDACALE NELLA SCUOLA**

**DOPO CHE DECENNI DI  
CONCERTAZIONE CI HANNO  
PRIVATIZZATO E RIDOTTO  
A BRANDELLI?**

**SEI  
DELL'UNICOBAS:  
ISCRIVITI!**

**COMPILA LA DELEGA (vedi pag. 35) E SPEDISILA  
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE  
VIA TUSCOLANA, 9 - 00187 ROMA**

**L'Unicobas scuola ti offre con  
l'iscrizione i seguenti servizi e  
vantaggi:**

- riceverai gratis a casa il giornale nazionale "Unicobas"
- avrai la consulenza sulla normativa gratis;
- se possiedi una mail, riceverai il giornale telematico "Unicobas NOTIZIE" e sarai informato in tempo reale su tutto;
- con l'iscrizione sarai automaticamente coperto da assicurazione professionale per danni prodotti a da te o dagli alunni a terzi (gite comprese) per massimali di 1 miliardo di vecchie lire su persone, animali e cose;
- potrai ritirare gratis un libro contenente tutti i contratti commentati dal 95' in poi e la normativa che desideri.

Anche la semplice iscrizione è utile ed importante perchè sostiene economicamente il sindacato (noi non abbiamo nessun altro finanziamento che quello degli iscritti) ed inoltre ci rende più rappresentativi e quindi più forti (attualmente la rappresentatività di un sindacato viene "misurata" per legge facendo la media tra voti RSU ed iscritti: per accedere alla trattativa nazionale bisogna superare il 5% di media).

La segreteria nazionale de l'Altrascuola - Unicobas



# Accordo relativo al CCNL per il biennio economico 2004-2005 del personale del comparto scuola

Il giorno 22.09.2005 alle ore 03.00, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del Prof. Mario Ricciardi *firmato*  
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali:

**per le Confederazioni sindacali:**

**CGIL** *firmato*

**CISL** *firmato*

**UIL** *firmato*

**CONFSAL** *firmato*

**CGU** *firmato*

**per le OO.SS.di categoria:**

**FLC/CGIL** *firmato*

**CISL SCUOLA** *firmato*

**UIL SCUOLA** *firmato*

**CONFSAL SNALS** *firmato*

**GILDA UNAMS** *firmato*

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata ipotesi di accordo relativa al CCNL per il secondo biennio economico 2004-2005 del personale del comparto scuola.

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO**  
relativo al personale del comparto scuola per il secondo biennio economico 2004/2005

**ART. 1 - Durata e decorrenza del contratto biennale**

1. Il presente contratto biennale, relativo al comparto del personale della scuola, concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio

2004 - 31 dicembre 2005.

**ART. 2 - Aumenti della retribuzione base**

1. Gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.

2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B.

3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare.

**ART. 3 - Effetti dei nuovi stipendi**

1. Gli incrementi stipendiali di cui alla Tabella A hanno effetto integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, trattamento di fine rapporto, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della Tabella A sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

**ART. 4 - Retribuzione professionale docenti**

1. La retribuzione professionale docenti prevista dall'art.81 del CCNL 24-7-2003 è incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata Tabella C.

2. Al personale docente, a valere sulla quota aggiuntiva per il solo anno 2004 di risorse derivanti dalle economie di sistema conseguite nell'anno scolastico 2003-04 e certificate in euro 95,2 milioni al lordo degli oneri riflessi, è corrisposta una tantum pari a euro 81 complessiva in ragione del servizio prestato da ciascun docente durante l'anno 2004.

**ART. 5 - Fondo dell'Istituzione scolastica**

1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo di istituto, già definite ai sensi dell'art. 82 del CCNL 24.07.03, sono incrementate, a decorrere dal 31.12.2005 ed a valere sull'anno 2006, di un importo pari a:

- euro 15,24 mensili pro capite per tredici mensilità per ogni docente ed unità di personale educativo in servizio al 31.12.2003;  
- euro 10,87 mensili pro-capite per 13 mensilità per ogni unità di personale ATA in servizio al 31.12.2003.

2. Le risorse occorrenti per la copertura del finanziamento di cui al comma 1 potranno alimentare il fondo per le istituzioni scolastiche solo successivamente all'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2006, che preveda gli appositi stanziamenti aggiuntivi stabiliti dal punto 1 dell'accordo Governo - Parti sociali del 27 maggio 2005.

3. Le risorse di cui all'art. 82, comma 3, del CCNL 24.07.03 ricevono nel presente CCNL una diversa finalizzazione poiché destinate a coprire gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 7 del presente CCNL.

4. Entro 60 giorni dall'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2006 le parti definiranno con apposita sequenza contrattuale l'aggiornamento dei compensi accessori erogati a carico del fondo di istituto.

**ART. 6 - Aumenti contrattuali ai capi di istituto**

1. Ai capi di istituto, in servizio nel quadriennio contrattuale 1998-2001 e che non hanno acquisito la qualifica di dirigenti scolastici, sono attribuiti i medesimi incrementi stipendiali, per tredici mensilità, spettanti al docente laureato degli Istituti secondari di II grado.

**ART. 7 - Posizioni economiche per il personale ATA**

1. Salva comunque la definizione delle procedure connesse agli artt. 48 e 49 del CCNL 24.07.03, si prevede che il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al CCNL 24.07.03 possa usufruire di uno sviluppo orizzontale in una posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale, determinate rispettivamente in euro 330 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in euro 1000 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B.

2. L'attribuzione della posizione economica di cui al comma precedente avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui all'art. 48 del CCNL 24.07.03 da attivarsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL.

L'ammissione alla frequenza del corso di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili.

3. Al personale delle Aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l'Area A, l'assistenza agli alunni diversamente abili e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l'Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione del DSGA, con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell'art. 47 del CCNL 24.07.03-.

4. L'istituto di cui al presente articolo è finanziato, a decorrere dal 31.12.2005 in prima applicazione, con le risorse pari a 33 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi di economie realizzate per per il personale ATA ed indicate nell'atto di indirizzo per il II biennio 2004-05 del comparto Scuola disponibili dall'anno 2006, da suddividere in misura di due terzi a favore dell'Area B e di un terzo a favore dell'Area A. Ulteriori risorse per il personale ATA che dovessero essere successivamente accertate e certificate avranno la medesima destinazione, nitamente ad altre eventuali risorse che le parti decidessero di utilizzare in sede di rinnovo contrattuale.

5. Al personale delle Aree A e B a tempo determinato e indeterminato, a valere sulle risorse derivanti dalle economie di sistema conseguite nell'anno scolastico 2003/04 certificate in euro 33 milioni al lordo degli oneri riflessi per ciascuno dei due anni 2004 e 2005, è corrisposta una tantum pari a euro 196 in ragione del servizio prestato nell'arco di vigenza contrattuale.

**ART. 8 - Norma finale**

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 24.7.2003.

**ART. 9 - Norma programmatica**

1. Le economie certificate derivanti dai risparmi di sistema del personale docente, previste per l'anno scolastico 2004-05, saranno impiegate con le modalità da definirsi in una sequenza contrattuale da aprirsi entro 60 giorni dalla certificazione delle risorse stesse.

**Tabella A**

**AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.1.2004 (da corrispondere per 13 mensilità)**

	Collaboratore scolastico	Collaboratore scolastico del servizio <sup>1)</sup>	Assistenti amministrativi <sup>2)</sup>	Coordinatore amministrativo e tecnico	Direttori dei servizi generali ed amministrativi	Docente scuola materna ed elementare	Docente diplomato Istituti sec. II grado	Docente scuola media	Docente laureato Istituti sec. II grado
da 0 a 2	23,92	23,51	25,68	29,36	33,95	33,64	33,64	36,51	36,51
da 3 a 8	23,37	23,94	26,26	30,16	34,94	34,58	34,58	37,52	38,58
da 9 a 14	24,98	25,55	28,52	32,60	38,00	37,35	37,35	41,82	41,89
da 15 a 20	26,49	27,03	30,27	35,46	41,58	40,62	40,62	44,61	45,98
da 21 a 27	27,97	28,58	32,23	38,23	45,40	43,79	43,79	48,29	51,18
da 28 a 34	29,89	29,67	33,63	40,96	49,33	46,92	46,92	51,91	54,58
da 35	29,87	30,47	34,70	45,80	52,15	49,26	49,81	54,56	57,20

**AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.2.2005 (da corrispondere per 13 mensilità)**

	Collaboratore scolastico	Collaboratore scolastico del servizio <sup>1)</sup>	Assistenti amministrativi <sup>2)</sup>	Coordinatore amministrativo e tecnico	Direttori dei servizi generali ed amministrativi	Docente scuola materna ed elementare	Docente diplomato Istituti sec. II grado	Docente scuola media	Docente laureato Istituti sec. II grado
da 0 a 2	29,63	30,39	33,19	37,98	43,88	39,58	39,58	42,96	42,96
da 3 a 8	30,21	30,98	33,94	38,98	45,16	40,68	40,68	44,15	48,10
da 9 a 14	32,29	33,02	36,50	42,14	48,12	43,98	43,98	48,02	49,29
da 15 a 20	34,24	34,97	39,12	45,83	53,74	47,79	47,79	52,49	54,09
da 21 a 27	36,15	36,94	41,66	49,41	58,68	51,53	51,53	56,82	60,21
da 28 a 34	37,60	38,34	43,17	52,94	63,76	55,21	55,01	61,07	64,22
da 35 a	38,61	39,39	44,36	56,58	68,70	57,95	57,79	64,22	67,42

<sup>1)</sup> Azioni per il profilo professionale: Aiuto lavoro agrario.

<sup>2)</sup> Azioni per i profili professionali: Assistenza scolastica, Cassa, Infermiere, Guardacostore.

**Posizioni stipendiali dal 1/2/2005 (valori per 12 mensilità)**

	Collaboratori scolastici	Collaboratore scolastico dei servizi (1)	Assistenti Amministrativi (2)	Coordinatore amministrativo e tecnico	Direttori dei servizi generali e amministrativi	Docente scuola materna ed elementare	Docente diplomato Istituti di II grado	Docente scuola media	Docente laureato Istituti sec. II grado
da 0 a 2	13.659,90	14.010,01	15.302,38	17.495,96	20.230,62	17.582,23	17.582,23	19.082,50	19.082,50
da 3 a 8	13.925,18	14.268,28	15.646,28	17.968,93	20.819,59	18.057,22	18.057,22	19.609,37	20.163,59
da 9 a 14	14.886,91	15.223,27	16.874,38	19.425,88	22.644,73	19.520,02	19.520,02	21.331,19	21.893,39
da 15 a 20	15.784,44	16.120,67	18.037,47	21.127,37	24.774,81	21.228,70	21.228,70	23.313,53	24.027,25
da 21 a 27	16.668,09	17.031,95	19.207,56	22.778,93	27.053,50	22.887,02	23.701,35	25.238,19	26.745,11
da 28 a 34	17.334,59	17.677,28	20.040,76	24.408,24	29.394,78	24.523,25	25.323,78	27.126,20	28.525,83
da 35 a	17.801,77	18.159,30	20.679,35	25.621,63	31.672,27	25.741,51	26.556,37	28.525,83	29.945,29

**Tabella C**

AUMENTI RETRIBUTIVI PROFESSIONALI TRABALLANTE			
Area	2003-2004	2004-2005	2005-2006
En B e M anni	142,95	14,77	14,29
En B e T7 anni	170,60	14,92	124,68
En C30 special	228,45	19,25	209,17

**COMMENTO AL CCNL**

**LA VERITA' SUL CONTRATTO SCUOLA: LE CIFRE DEGLI AUMENTI REALI SONO DIVERSE**

All'indomani della firma dell'ennesimo "contratto-bidone" le note della stampa filo-governativa, come al solito, hanno raccontato una storia che non ha alcun riscontro con la realtà. CGIL, CISL, UIL, SNALS e Gilda in realtà si portano a casa un contratto concertato per 21 mesi e costato in ore di scioperi più degli aumenti stipendiali presi dal caveau del Tesoro.

Con la riforma Moratti impantanata e con il rinnovo contrattuale grondante qualche decina di euro, il governo spera di recuperare consensi tra i lavoratori della scuola.

Bloccata la riforma grazie ai movimenti di base e non certo alla rassegnazione dei sindacati confederali, questi ultimi si sono dedicati a rimettere in vita il modello concertativo che tanti danni ha fatto in passato ed altrettanti promette di farne in futuro qualora cambi l'inquilino di palazzo Chigi. Nel frattempo consultazione tra i lavoratori uguale a zero.

Alcuni esempi di aumenti contrattuali:

**Nella fascia bassa: docente elementare con anzianità di servizio 21 - 27 anni= + 87 euro lordi mensili pari a circa + 55 euro netti;**

**docente elementare con anzianità di servizio 28 - 34 anni= + 93 euro lordi mensili pari a circa + 59 euro netti.**

**Nella fascia alta: docente di scuola superiore con anzianità di servizio 21-27 anni= + 102 euro lordi mensili pari a circa + 65 euro netti.**

Altro che 130 euro medi di aumento per i docenti! Si tratta di 93 euro medi lordi in busta paga, il resto sono soldi per il fondo di istituto che vanno per straordinari e lavoro aggiuntivo, non pensionabile. Inoltre ci sono differenziazioni feroci fra ordini e gradi di scuola.

Una vera e propria "redistribuzione della ricchezza" per una categoria che sta sotto in media di 500 euro netti rispetto ad un salario portoghese (con francesi, tedeschi e spagnoli è meglio, per carità di patria evitare confronti che evidenzerebbero distanze dai 1000 ai 3000 euro).

Se l'aumento è del 5% rispetto al biennio 2003-2004 più differenziale inflattivo, recupera invece solo metà dell'inflazione dichiarata del 2005.

**Gli artt. 4 e 7 (una tantum) sono finanziati dalle economie derivanti dai tagli agli organici, cioè tutte le risorse trovate per il contratto non sono aggiuntive ma sono restituzioni di risparmi fatti massacrando la scuola pubblica.**

Per essere obiettivi, bisogna dire che l'unico aspetto positivo riguarda l'abbandono di ogni velleità - dovuto all'effetto delle mobilitazioni ripetute ed oceaniche contro la riforma - di inserire la differenziazione stipendiale per i tutor, figura che viene così definitivamente affossata.

**L'art.5 per il salario aggiuntivo è finanziato con la traballante legge finanziaria 2006 in cui si prevedono invece tagli per il pubblico impiego.**

**L'art.7 costringe ATA di area A e B ad accedere ad aumenti ulteriori solo tramite una selezione via corso di formazione per mansioni finora previste dal mansionario per l'area A e per mansioni superiori per l'area B.** Per il personale non docente in generale "l'aumento" è ancora più basso: un ausiliario sta sui 25 euro netti! Infatti l'aumento pieno è predisposto solo per il 25% di collaboratori e degli assistenti amministrativi.

E' questo il terzo rinnovo contrattuale nel quale CGIL, CISL, UIL, SNALS si sono "stranamente" dimenticati di sanare la disastrosa situazione dei lavoratori ATA provenienti dagli Enti Locali, che hanno creato con il vergognoso accordo del 20 luglio 2000; e dire che allora avevano dato da bere ai loro iscritti che si trattava solo di un primo provvisorio inquadramento che sarebbe stato presto regolarizzato.....!!!!

La scadenza del contratto quadriennale è vicina (Dicembre 2005), ma di investimenti per il rinnovo, nella Finanziaria 2006, non se ne parla affatto; anzi, dal Ministero dell'Economia arrivano segnali inquietanti sull'effettiva corresponsione di quanto è stato appena sottoscritto nel contratto.

E non ci hanno dato neanche l'indennità di vacanza contrattuale che il giudice del lavoro di Livorno, Dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella, con la sentenza 504 del 29/6/2005 ha riconosciuto ai docenti che avevano aderito nel 2003 al ricorso promosso dal nostro sindacato. Il vecchio CCNL prevedeva, all'art. 1, la corresponsione di tale indennità a partire dall' 1/4/2002, ma CGIL, CISL, UIL e SNALS, sottoscrittori dello stesso, non si sono mai curati di far applicare la clausola ed hanno poi firmato un accordo ridicolo che mortifica il progresso "passato in cavalleria".

Seguiamo l'esempio dei colleghi di Livorno, pretendiamo i soldi che ci spettano, come da regolare contratto sottoscritto dai *soliti noti*



## APPUNTI DI PEDAGOGIA LIBERTARIA (dal libro di Filippo Trasatti *Lessico minimo di pedagogia libertaria*)

### WILLIAM GODWIN

*I libri sull'educazione non sono stati scritti per insegnare ai giovani a dar forma ai loro superiori, ma per assistere l'adulto nello scoprire come modellare le giovani menti.*  
(W. Godwin)



Che cosa può aver mai fatto un uomo perché alla sua morte qualcuno dica di lui: «Sarebbe stato meglio per l'umanità che quest'uomo non fosse mai esistito»? Questo epitaffio postumo non è stato scritto per Hitler, bensì per il pensatore inglese illuminista William Godwin (1756-1836), un uomo la cui bontà e mitezza non ha in vita mai conosciuto eccezioni. Eppure di lui hanno scritto così, solo perché è considerato il primo teorico dell'anarchismo moderno, difensore di una società in cui gli uomini si autogovernano, senza leggi, senza governo, senza la maggior parte delle istituzioni (come ad esempio anche il matrimonio), in virtù della loro sola ragione. Figlio di un pastore e pastore lui stesso per un certo periodo della vita, risente della tradizione delle correnti dei Dissenters britannici e si nutre in giovinezza delle opere degli illuministi francesi. La sua opera fondamentale è *La giustizia politica* (*An Enquiry Concerning Political Justice and its Influence on General Virtue and Happiness*), uscita nel 1793, nel pieno delle accese discussioni sulla rivoluzione francese. Godwin, come tanti altri insieme a lui, è prima entusiasta della rivoluzione, poi deluso dal nuovo dispotismo giacobino. La sua riflessione si ricollega alla tradizione americana per cui «il miglior governo è quello che non governa affatto» e i governi sono posti a tutela della ricerca individuale della felicità. Il danno maggiore dei governi non sta tanto nel controllo diretto, ma in una più pervasiva forza corrottrice che rende i cittadini sudditi sempre più dipendenti e ignoranti, espropriati di ogni reale potere.

Convinto razionalista, Godwin persegue l'ideale di uno Stato sociale in cui nessuna costrizione, né interna né esterna, possa turbare il libero esercizio della ragione, unica vera e indiscutibile autorità universale per gli uomini. Se la società è un prodotto dei nostri bisogni, lo Stato è invece per Godwin il prodotto della nostra cattiveria: il trionfo della razionalità pone termine ai cattivi istinti rendendo lo Stato superfluo. Perché questo avvenga è però necessario che si metta in moto un processo di cambiamento il cui motore è l'educazione. Questa, intesa come un processo morale, ha lo scopo di provare la felicità alla base dell'esistenza. Godwin sa quanta sofferenza invece prodotta da arrivare ad affermare, **non senza esagerazione:**

*"La condizione di uno schiavo nero delle Indie occidentali è per molli aspetti preferibile a quella del giovane figlio di un europeo nato libero. Lo schiavo è comprato in vista di speculazioni commerciali e quando finisce la sua porzione giornaliera di lavoro, il padrone non si cura più di lui. Ma la cura attenta del genitore è senza fine: il giovane non è mai libero dal pericolo di questa irritante interferenza".*

In una sua opera apparsa nel 1783, *Resoconto sul seminario che sarà aperto lunedì 4 agosto a Epsom in Surrey*, Godwin stende il primo piano programmatico di una scuola che intende fondare. Godwin non vuole descolarizzare, ma togliere allo Stato il monopolio dell'educazione. E coglie

il pericolo di un'istruzione statale come mezzo per esercitare il controllo sociale e per rafforzare il principio di autorità.

Di contro l'educazione dovrebbe sviluppare: la libertà, lo spirito critico e la capacità di giudizio, la laboriosità, attraverso un apprendimento basato sulla motivazione naturale.

Soltanto in questo modo l'educazione può diventare uno strumento per la resistenza al dominio e per il mutamento sociale.

Di Godwin bisogna anche ricordare un romanzo come *Le cose come sono ovvero o le avventure di Caleb Williams* (1784), che lo ha reso noto al grande pubblico. Nella prefazione, scriveva:

*"E' ormai noto ai filosofi che lo spirito e il carattere di un governo si infila a ogni livello della società. Ma questa è una verità che deve raggiungere anche quelle persone che non leggono libri di filosofia. Perciò la seguente opera si propone lo scopo di dare un resoconto generale sui diversi modi del dispotismo attraverso cui gli uomini divengono i distruttori di altri uomini".*

Negli ultimi anni della sua vita Godwin verrà progressivamente dimenticato, fino alla *damnatio memoriae* con cui abbiamo aperto questa voce.

**LA  
SCUOLA  
DI TUTTI  
NON  
MORIRA'  
PER  
POCHI**



**DECRETO LEGISLATIVO 17 OTTOBRE 2005  
DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI IN MATERIA  
DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI AI FINI  
DELL'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO, AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N.53.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;  
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" e, in particolare, l'articolo 5;  
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59 recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53";  
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 concernente "Istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53"  
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;  
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62;  
VISTO l'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n.266 del 12 novembre 2004;  
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2005;  
CONSIDERATO che nella Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 è stato registrato, nella seduta del 28 luglio 2005, oltre al parere negativo sullo schema di decreto, la mancata intesa sull'articolo 2, comma 5, relativo alla possibilità per le Regioni di utilizzare, per l'accesso all'insegnamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, il canale formativo previsto dallo schema stesso;  
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 agosto 2005, con la quale si è provveduto a stralciare dal testo dello schema la norma sulla quale non si è realizzata l'intesa, rinviando ad un successivo decreto legislativo correttivo le modalità della predetta utilizzazione;  
ACQUISITI i pareri della VII Commissione e della V Commissione del Senato, rispettivamente, in data 5 ottobre 2005 e 12 ottobre 2005, e della VII Commissione e della V Commissione della Camera dei Deputati entrambi in data 11 ottobre 2005;  
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005; Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA Il seguente decreto legislativo:

**Articolo 1**  
**(Finalità della formazione iniziale dei docenti)**

1. I docenti delle varie comunità di apprendimento sono i protagonisti, insieme agli alunni, del processo educativo e svolgono un ruolo attivo nel cambiamento del sistema di istruzione e formazione.  
2. La formazione iniziale e permanente dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è finalizzata a valorizzare l'attitudine all'insegnamento e la professionalità docente, che si esplica

nella competenza disciplinare e didattica, nella capacità di relazionarsi con tutte le componenti dell'istituzione scolastica e nel rispetto dei principi deontologici.

3. La formazione sostiene e qualifica la funzione docente nei suoi essenziali aspetti cognitivi e pedagogici, di autonomia professionale e di libertà di insegnamento, indirizzandola verso il conseguimento di obiettivi formativi da sottoporre a verifiche e valutazioni oggettive con riguardo sia alla progressione del rendimento che agli esiti finali.

4. Il percorso di formazione iniziale dei docenti è affidato alle università ed alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che a tal fine si raccordano con le istituzioni di istruzione e formazione, ed è preordinato al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

5. Ai fini dell'accesso ai ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche statali, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 399 comma 1 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, che riservano il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti ai docenti iscritti alle graduatorie permanenti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono banditi, per il restante 50 per cento dei posti, i concorsi per titoli ed esami.

6. A partire dall'anno scolastico successivo a quello di conclusione dei primi corsi istituiti come previsto dall'articolo 2 il possesso dell'abilitazione di cui al comma 4, attestato dall'iscrizione negli albi regionali di cui all'articolo 5 costituisce, unitamente alla valutazione positiva dell'anno di applicazione svolto ai sensi dell'articolo 6, requisito esclusivo per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole statali, di cui al comma 5, da bandire a cadenza almeno triennale secondo le esigenze della programmazione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

**Articolo 2**  
**(Percorsi di formazione iniziale dei docenti)**

1. I percorsi di formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sono di pari dignità e si svolgono nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello, finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, riflessive sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.

2. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni sono individuati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n.266 del 12 novembre 2004:


a) le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche interfaccoltà, interclasse o interuniversità, finalizzati anche alla formazione di cui al comma 1;

b) il profilo formativo e professionale del docente;

c) le correlate attività didattiche, comprensive di laboratori e attività di tirocinio, del corso di laurea o di diploma, anche con funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative e organizzative proprie della funzione docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente dell'istituzione scolastica presso cui si è svolto il tirocinio stesso;

d) i relativi ambiti disciplinari;

e) i relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura pari all'80% dei complessivi 120 crediti formativi universitari, di cui non più del 25% dell'area pedagogico-professionale per i corsi finalizzati all'insegnamento nelle scuole dell'istruzione secondaria di primo grado e del secondo ciclo, in modo da garantire, al termine del percorso formativo,



l'acquisizione del profilo formativo e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione.

3. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di cui al comma 2, lettera a), sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminente finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stages all'estero.

4. I corsi di laurea magistrale e i corsi accademici di secondo livello di cui al comma 1 sono istituiti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri, delle procedure e nell'osservanza dei requisiti minimi strutturali stabiliti con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo o di più atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà competenti. Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive università, in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori, di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi, anche prevedendo appositi organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli atenei.

6. Con specifici decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a determinare il percorso formativo di secondo livello da svolgere nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in analogia ai principi e criteri determinati ai commi 2, 3 e 5 per le università, con i necessari adattamenti correlati agli specifici ordinamenti delle predette istituzioni. Gli stessi decreti assicurano altresì il raccordo tra le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università, per quanto riguarda gli ambiti disciplinari comuni.

7. Le classi di abilitazione per l'insegnamento delle discipline impartite nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

8. I corsi di laurea magistrale e di diploma accademico di secondo livello di cui al presente articolo e gli esami di stato di cui all'articolo 4 sono finanziati con le entrate realizzate dalle

università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. Dai corsi medesimi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e delle singole istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stabilita, anche ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni per gli esami di Stato di cui all'articolo 4, la misura delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti.

9. Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche, svolti esclusivamente nell'ambito dei corsi di laurea magistrale di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n.315.

10. Per le esigenze finanziarie connesse con il processo di adeguamento delle attuali strutture, anche ai fini dell'articolo 7, si provvede entro il limite delle risorse fissate, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, nell'importo di 10.500.000 euro, dall'articolo 13 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 agosto 2004, n. 262, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 2004 e successive modificazioni dello stesso decreto ministeriale. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta gli atti programmatici funzionali al rispetto del suddetto limite di spesa.

### Articolo 3 (Ammissione ai corsi)

1. I corsi di cui all'articolo 2 sono a numero programmato ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'avvio e dello svolgimento della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 5, e dell'attribuzione alle università dei posti per l'accesso ai corsi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, è determinato il numero dei posti che si prevede di coprire per concorso nelle scuole statali, come previsto all'articolo 1 comma 5, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge del 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni. La predetta programmazione tiene conto di stime previsionali del numero degli alunni, anche disabili, del turn-over del personale docente e dei posti di insegnamento



nelle scuole statali complessivamente disponibili e vacanti a livello nazionale, rilevati su base regionale. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce formale autorizzazione a bandire il concorso di cui all'articolo 1, comma 5, per la copertura dei posti dallo stesso definiti, una volta completate le procedure di abilitazione. Per le conseguenti assunzioni, resta ferma l'applicazione della disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, ripartisce tra le università funzionanti in ciascuna Regione un numero di posti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale pari a quello dei posti che si prevede di coprire nelle scuole statali della stessa Regione, definito come previsto al comma 2, e maggiorato del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione, tenuto conto dell'offerta potenziale delle università comunicata da ciascun ateneo ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge 2 agosto 1999, n.264 e dell'esigenza di assicurare una equilibrata offerta formativa sul territorio. Il Ministro provvede, con gli stessi criteri e modalità, alla determinazione del numero dei posti per l'accesso ai corsi di diploma accademico di secondo livello presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ed alla loro ripartizione presso le medesime istituzioni.

4. L'ammissione ai corsi è disposta dagli atenei e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti numerici dei posti assegnati ai sensi del comma 3, previo superamento di apposite prove selettive indette, per ciascuna Regione, per i posti che si prevede di ricoprire nella Regione stessa, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. Le prove selettive di ammissione sono volte ad accertare il possesso dei requisiti minimi curriculari e l'adeguatezza della preparazione dei candidati secondo modalità e contenuti stabiliti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il decreto stesso determina altresì le modalità ed i criteri per l'accesso ai corsi da parte di coloro che risultino in possesso di titoli di studio universitario acquisiti in base al previgente ordinamento.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri e le modalità per l'acquisizione, da parte dei soggetti in possesso dei titoli di cui al comma 5, ultimo periodo, di ulteriori titoli abilitanti attraverso corsi organizzati dalle competenti strutture didattiche degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

#### **Articolo 4**

##### **(Conseguimento dei titoli accademici e dell'abilitazione)**

1. La laurea magistrale e il diploma accademico di secondo livello si conseguono, unitamente all'abilitazione all'insegnamento, nelle istituzioni del sistema di istruzione e di formazione, previa valutazione positiva del tirocinio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), con la discussione della tesi e il superamento di un esame di Stato, costituito da apposite prove, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione d'esame, nominata dalla competente autorità accademica, è composta, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da docenti universitari, o da docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e da docenti titolari nelle istituzioni scolastiche e formative, designati dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. La laurea e il diploma abilitano all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria o, nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo, all'insegnamento delle discipline comprese nelle classi di abilitazione determinate ai sensi dell'articolo 2,

comma 7.

#### **Articolo 5**

##### **(Albo regionale)**

1. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento secondo quanto previsto dal presente decreto sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato abilitante, in un apposito Albo regionale, tenuto presso gli uffici scolastici regionali e distinto per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.

#### **Articolo 6**

##### **(Contratto di inserimento formativo al lavoro)**

1. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione come previsto all'articolo 4 svolgono un anno di applicazione, attraverso l'apposito contratto di inserimento formativo al lavoro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n.53. L'ufficio scolastico regionale, tenendo conto delle esigenze espresse dalle scuole, assegna tali docenti alle scuole stesse. Il dirigente scolastico della scuola cui il docente è assegnato stipula con il docente medesimo il contratto di inserimento formativo al lavoro. All'anno di applicazione si applicano le norme vigenti in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato nel comparto scuola.

2. I docenti svolgono l'anno di applicazione, con assunzione di responsabilità di insegnamento, sotto la supervisione di un tutor designato dal collegio dei docenti. In sede contrattuale si provvede alla determinazione di uno specifico compenso per lo svolgimento della predetta funzione di tutor. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n.448.

3. Nell'anno di applicazione, il docente è tenuto, oltre al normale orario di servizio, ad attività formative connesse all'esperienza didattica in corso di svolgimento, coordinate dal Centro di ateneo o di interateneo di cui all'articolo 7, sulla base delle indicazioni del tutor.

4. Compiuto l'anno di applicazione, il docente abilitato discute con il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 11 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, una relazione sulle esperienze e attività svolte e adeguatamente documentate. La discussione si conclude con la formulazione di un giudizio e l'attribuzione di un punteggio. A tal fine si tiene conto anche degli elementi di valutazione forniti dal tutor.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, ai docenti impegnati nell'anno di applicazione nelle scuole statali si applica la disciplina in vigore definita in sede di contrattazione collettiva di comparto del personale della scuola.

#### **Articolo 7**

##### **(Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti)**

1. Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n.53, i regolamenti didattici di ateneo disciplinano la istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di ateneo o d'interateneo denominata "Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti", al quale vengono attribuiti i seguenti compiti:

a) organizzare e monitorare le attività di tutorato in modo tale che la formazione in campo professionale sia integrata e coerente con il profilo formativo e professionale richiesto;

b) provvedere allo svolgimento, in coordinamento in sede territoriale con tutti gli enti e i soggetti interessati, delle prove d'accesso nazionali stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai corsi di laurea

specialistica abilitante per l'insegnamento;  
c) organizzare in maniera unitaria e integrata alle lezioni teoriche i laboratori professionali, i tirocini e le esercitazioni ad essi connesse;

d) raccordarsi con le istituzioni di istruzione e di formazione, con gli uffici scolastici regionali, con gli enti pubblici e privati, ivi compresi quelli del terzo settore, con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria e artigianato, da coinvolgere negli stage e nei tirocini;

e) collaborare con le istituzioni di istruzione e formazione per la formazione degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni di istruzione e formazione, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli uffici scolastici regionali, con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), ovvero, su proposta delle istituzioni di istruzione e di formazione, di associazioni professionali e imprenditoriali, di enti locali e territoriali e di altri organismi pubblici e privati; le predette convenzioni non devono comunque comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Allo scopo di assicurare standard qualitativamente omogenei di prestazione a livello nazionale, con decreto ministeriale, sentito il comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, sono definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e la valutazione dei risultati didattici dei corsi di cui all'articolo 3 in relazione agli obiettivi formativi individuati dai decreti ministeriali di cui allo stesso articolo.

3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, le accademie di belle arti e i conservatori di musica disciplinano con delibera del consiglio di amministrazione, adottata su proposta del consiglio accademico, l'istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di coordinamento e di gestione delle attività.

4. Dall'applicazione dei precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Nel quadro delle funzioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, l'INDIRE, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le Università e gli IRRE:

a) assicura lo sviluppo del sistema nazionale di e-learning a supporto della formazione in servizio degli insegnanti, curando la progettazione e la realizzazione di servizi di e-learning e di contenuti multimediali a ciò finalizzati;

b) progetta e realizza iniziative, a livello nazionale, di formazione degli insegnanti in servizio finalizzate alla generalizzazione e diffusione delle innovazioni didattiche introdotte dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 e dai relativi decreti attuativi, anche mediante i servizi di e-learning di cui alla lettera a).

## Articolo 8

### (Iniziative di eccellenza per la formazione)

1. Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge n.53 del 2003, e ferme restando le competenze delle istituzioni formative previste dall'ordinamento, i centri di ateneo o d'interateneo di cui all'articolo 7 e le accademie di belle arti e i conservatori di musica, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuovono iniziative di eccellenza nel limite massimo di spesa annuale di 1.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2006, utilizzando allo scopo l'autorizzazione di spesa della legge 18 dicembre 1997, n.440, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n.311.

2. Sulla base di specifiche convenzioni stipulate con le Direzioni

regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con l'INDIRE, con l'INVALSI e con gli IRRE, anche su proposta delle singole istituzioni di istruzione e di formazione, compatibilmente con le risorse disponibili, le università, su proposta dei centri di ateneo o di interateneo di cui all'articolo 7, le accademie di belle arti e i conservatori di musica organizzano apposite attività di formazione dei formatori e di ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento scolastico e sulla formazione permanente e ricorrente degli insegnanti. Le predette convenzioni non devono comportare comunque maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Articolo 9

### (Disposizioni transitorie e finali)

1. I percorsi di formazione di cui all'articolo 4 hanno inizio con l'anno accademico 2006-2007, in modo da consentire, nei confronti di coloro che conseguono la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello nell'anno accademico 2007-2008, l'assegnazione alle scuole.

2. Restano salve le eventuali procedure dei concorsi per titoli ed esami ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, indette sulla base delle disposizioni previgenti, e gli effetti derivanti da eventuali pronunce emesse dal giudice amministrativo relativamente alle stesse procedure concorsuali, o alle altre procedure concorsuali già espletate, indette sulla base delle medesime disposizioni.

3. I requisiti e le modalità essenziali della formazione iniziale ed il profilo formativo e professionale dei docenti dei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale, nei quali si realizza il diritto dovere di cui al decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53, concorrono alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, anche ai fini del conseguimento di titoli e qualifiche professionali spendibili a livello nazionale ed europeo. A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, determina le aree disciplinari ed i settori professionali per i quali sono definiti gli standard formativi minimi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003, in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale degli studenti previsto al termine del secondo ciclo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.




Il quadrimestrale  
1° Ottobre  
è la rivista dell'Ass. culturale  
UNICorno - l'Altra scuola  
(Tel. 0670302626 - 4 linee)

### MA QUALE CANALIZZAZIONE ! PER SCUOLA E FORMAZIONE UN'UNICA DIREZIONE

Da quasi un decennio la FP sta subendo una profonda trasformazione rispetto alla tradizionale funzione educativa e formativa da sempre tesa ad arginare la dispersione scolastica anche attraverso la formazione al lavoro, per assumere un ruolo che con la scuola ha sempre meno a che fare, se si esclude l'età dei giovani che la frequentano.

Infatti a partire dal 1997 (anno del famoso "pacchetto Treu") i Centri di Formazione Professionale (CFP) sono diventati "centri di costo" in base a quell'autonomia economica che di lì a poco colpirà anche la scuola pubblica. Analogamente le strutture formative si dotano di una organizzazione di tipo aziendale e cominciano così a nascere e proliferare le cosiddette "figure di sistema": tutor, progettisti, orientatori, valutatori, promotori, ecc...

Tale circostanza costituisce una tappa fondamentale dell'attacco alla funzione educativa e alla tradizionale figura del docente nel settore della FP. Infatti, essendo le suddette figure di sistema perlopiù provenienti dall'area dell'insegnamento e da questo esonerate, nonché collocate ad un livello economico e funzionale superiore a quello dei docenti, si è assistito, tra gli operatori della FP, ad una fuga generalizzata dalle aule e dai laboratori alle cui cattedre hanno cominciato a sedere i primi insegnanti con contratto a prestazione professionale. Altro "rimedio" per fronteggiare questa prevedibile migrazione è stata l'introduzione del tirocinio aziendale la cui collocazione all'interno dei corsi dell'obbligo formativo (per i giovani dai 15 ai 18 anni) è divenuta sempre più sfacciata ed invadente fino a raggiungere le attuali 600 ore annuali previste dal modello dell'alternanza formazione-lavoro di "matrice morattiana"; una vera e propria apologia dell'impresa che trasforma gli insegnanti in assistenti ai tirocini



*In estrema sintesi, l'immagine che i lavoratori degli asili nido romani hanno della "triplice" sindacale*

e gli allievi in operai a costo zero per buona parte del corso. Del resto la famigerata Legge Treu consente sia l'una che l'altra cosa svincolando di fatto, da una parte il ricorso ai contratti atipici e dall'altra la pratica dello stage aziendale nella scuola e nella formazione.

Il disegno che si delinea è pertanto chiaro: la FP deve deviare il suo percorso ed affermarsi sempre più come laboratorio sperimentale per la scuola pubblica nell'ambizioso progetto di accreditare il "datore di lavoro" quale nuovo attore nel settore dell'educazione.

In questo scenario va stigmatizzata la crescente vocazione speculativa degli Enti di FP (ed ora anche della scuola) ovvero quell'attitudine alla produzione e realizzazione di progetti, lautamente finanziati dalla CEE e dalle Regioni, che ha rinvigorito quel mercato della formazione i cui primi vagiti furono oggetto delle attenzioni dei giudici di "mani pulite" nell'ambito delle inchieste sulla "prima repubblica" e la cui materia prima era ed è inevitabilmente rappresentata dalle masse di disoccupati.

Ma tutto questo, in una FP deistituzionalizzata, privatizzata (compresa quella pubblica), ghetizzata, alleggerita da personale dipendente, isolata dalla scuola e subordinata all'impresa, può svolgersi nella più assoluta tranquillità, limitando al massimo gli "incidenti di percorso".

Parlando di incidenti di percorso, mi riferisco naturalmente ai famigerati "corsi fantasma" progettati e finanziati ma anche inquisiti poiché di fatto non svolti per carenza di allievi.

Niente paura! Poiché oggi, con il bisogno, indotto dall'attuale "Riforma" Moratti, di accumulare crediti formativi, giovani e meno giovani fanno la fila per inserirsi nei corsi di formazione permanente (spesso svolti anche dalla scuola pubblica) anche quelli più insignificanti ed inutili pur di accrescere i contenuti del proprio portfolio personale.

**Per brevità è vitodiparlare di unaltro soggetto "prezistente", la Chiesa Cattolica, che più che di unaccreditamento, già ampiamente acquisito con le concessioni sia delingueriare de morattiane, riservate alle scuole parificate e paritarie (in base all'art. 33 della Costituzione Italiana), punta alla difesa e all'espansione del proprio ruolo nel settore dell'istruzione pubblicamente finanziata, anche attraverso i propri Enti di Formazione Professionale che a differenza di quelli pubblici (principalmente nelle mani delle giunte locali di sinistra) guardano con maggiore attenzione verso la Scuola piuttosto che verso l'Impresa.**

**franco.cibonico@ASU della FP del Comune di Roma**



**Unicobas**  
**per e-mail**

## **Notiziario telematico**

**Comunicazione importante per gli iscritti (di qualsiasi provincia): se volete ricevere per e-mail il giornale telematico (quindicinale durante l'anno scolastico) direttamente sul vostro computer ed altre notizie in tempo reale dovete comunicare alla sede nazionale il vostro indirizzo di posta elettronica (allo 06 70302626 o direttamente a [unicobas.rm@tiscali.it](mailto:unicobas.rm@tiscali.it)).**  
**La raccolta degli ultimi 2 anni è scaricabile dal sito:**  
**<http://www.unicobas.it>**

# DAI SUBITO IL TUO CONTRIBUTO: MUOVI LA SITUAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE.

Sono considerati validi solo i contratti sottoscritti dai sindacati che, nel loro complesso, raccolgano almeno il 51% delle trattative sindacali: CGIL, CISL, UIL & C. raccolgono la maggioranza dei sindacalizzati e perciò, come hanno fatto finora, possono firmare e validare i contratti da soli. I non sindacalizzati (65%) non contano nulla, ma se finalmente si muovono e se chi fra gli iscritti ai sindacati di stato che non ne condivide la linea sindacale finalmente li abbandona, Confederali & C. diventano improvvisamente molto meno "rappresentativi" e non possono più imporre nulla.

# A TE LA SCELTA: MUOVITI! MUOVI IL TUO POSTO DI LAVORO! ORGANIZZA IL SINDACATO DI BASE!

## NOTIZIE IN PILLOLE:

- Proprio all'indomani di una elettorale promessa di immissione di 30.000 precari nei prossimi due anni, ovvero meno di un quinto del fabbisogno reale, il ministro Moratti immette in ruolo tutti e 20.000 i prof di religione, scelti, come al solito, in modo arbitrario ed insindacabile dai vescovi e pronti, dal prossimo anno, a prendere il posto nelle rispettive materie, passando avanti a coloro che sono inseriti nelle graduatorie da anni in attesa di regolarizzazione del proprio lavoro.

- Visto che il Fondo Espero stenta a decollare (un eufemismo per dire che i lavoratori della scuola non si vogliono far fregare i soldi della liquidazione e solo poco più di 5000 hanno aderito al fondo pensione complementare) l'Inpdap informa che il 14 settembre l'Aran e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo che differisce al 31 dicembre 2010 il termine per l'opzione per il passaggio dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto.

L'opzione riguarda tutti quei lavoratori pubblici in regime di trattamento di fine servizio che hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, costituito prima del 1° gennaio 2001. Pur di mettere mano su questi soldi, ancora una volta, l'Amministrazione e sindacati concertativi stravolgono i precedenti accordi e ne creano di nuovi su misura dei propri interessi.

- Il ministro Bricchetto Moratti persevera nella sua politica preferita: togliere alle scuole pubbliche per dare a quelle private. Una recente circolare di viale Trastevere fa sapere che quest'anno i finanziamenti riguardanti i progetti delle scuole medie e superiori paritarie, volti all'ampliamento dell'offerta formativa, verranno più che raddoppiati rispetto all'anno scorso: 13.581.789 euro contro i 5.780.798 del 2004. Oltre al fatto che tali somme vanno quasi per intero nelle casse delle scuole cattoliche (l'88% del totale), appare alquanto strano che parte del finanziamento venga prelevato dalla legge 440 del'97, nata per finanziare i piani dell'offerta formativa (Pof) delle scuole statali!

- Una montagna di carta sta per abbattersi sulla scuola italiana!!! Pubblicata la Circolare ministeriale n. 84 del 10 novembre 2005 (vedi il sito Unicobas.it) contenente linee guida per la definizione del portfolio nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione. Il Ministro Moratti si affanna a dare direttive per far riempire di parole il "portfolio" degli alunni, ma dimentica che il "portafoglio" dei docenti è vuoto!!! Organizziamo la resistenza alla compilazione del portfolio!!

## AGLI ISCRITTI L'ASSICURAZIONE SUGLI INCIDENTI PROFESSIONALI

- ♦ SE ANCORA NON LO HAI FATTO
- ♦ SE PENSAVI CHE "...NON ISCRITTO E' MEGLIO...", MA ORA HAI CAPITO CHE COSI' NON CAMBIERA' MAI NIENTE
- ♦ SE SEI ISCRITTO AD UN SINDACATO FIRMATARIO DEL CONTRATTO, ED IL CONTRATTO NON TI PIACE.....
- ♦ SE TI SEI ISCRITTO A QUALCHE SINDACATO SOLO PERCHE' TI HANNO LETTO LA MANO... SE SEI STANCO DI SINDACATI E SINDACATINI SERVI DEI PARTITI... ALLORA HAI MOLTO PIU' DI

# 2006 motivi per ISCRIVERVI all'Unicobas

Sede Unione Provinciale		
Via/Piazza _____ Città _____		
Altre Coordinate Esatte della Unione provinciale		
I sottoscritti _____		
provincia _____		
sede di servizio _____		
N° partite stipendiate _____ N° CK _____		
Cognome e nome, il cognome degli iscriventi, gli indirizzi e le professioni		
<p>storico, ai sensi dell'art. 30 della l. n. 249 del 19-1-1968, la presente Amministrazione ad effettuare una rilevazione annuale pari alla DUEVA sulla stipendio del livello di inquadramento e sulla frequenza di partecipazione speciale al corso delle ritenute previdenziali ed assistenziali da versarsi nel ruolo n° 0358022 - 2005/2006 - Come segue (art. 10 del n. 47 del 10-1-1968 al 1° di Bossone, n. 1 - 10/7/94) e focus dell'Unicobas come segue: 1°</p> <p>La percentuale della ritenute potrà essere variata con delibera degli organismi esecutivi dell'Organizzazione.</p> <p>Contestualmente si riserva la delega a rilevare e a sua volta rilasciare a favore della U.P.A. _____</p> <p>La presente delega avrà valore fino ad esaurire il monte presentato da parte dell'iscrittore _____</p> <p>Stipendio di riferimento di base mensile _____</p> <p>Prevedo che i dati sopra indicati sono riferiti esclusivamente del sindacato Unicobas senza alcun vincolo di solidarietà, in quanto al trattamento del solo diritto previdenziale ai sensi e per gli effetti della Legge del 10-1-1968 art. 30 del 1968.</p>		
Data _____		
Firma _____		
INDIRIZZO		
Via/Piazza _____		
Cap _____ Città _____ Prov. _____		
Telefono _____ Fax _____		
Il presente documento è compilato in doppia copia, la seconda copia è consegnata al rappresentante dell'Unicobas locale, che provvederà all'invio presso l'Amministrazione, o allo stesso fine secondo alla sede nazionale di Via. Venezia, 9/01182 Roma.		